

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 marzo 1999

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 febbraio 1999.

Annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delibera n. 134/83052 adottata in data 12 marzo 1998 dalla giunta comunale di Alessandria in materia di valutazione di titoli nei procedimenti concorsuali.
Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Candida . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cremella . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Ternate Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesinali Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore.
Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Terni Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1999.

Curricula dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 23 febbraio 1999.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Lancillotto» Pag. 14

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 10 febbraio 1999.

Contingente delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio «Francia 1998». Pag. 16

DECRETO 1° marzo 1999.

Emissione di un dittico di monete d'argento da L. 5.000 celebrative dell'anno Duemila. Pag. 16

DECRETO 1° marzo 1999.

Emissione di monete bimetalliche da L. 500 celebrative delle prime elezioni del Parlamento europeo Pag. 17

DECRETO 1° marzo 1999.

Emissione di monete da L. 200 celebrative del 30° anniversario della costituzione dello speciale Comando dell'Arma dei carabinieri Pag. 18

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 28 dicembre 1998.

Approvazione del piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani Pag. 19

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 8 marzo 1999.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Delfino Fochi (gruppo Fochi), in Bologna. Pag. 20

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 17 febbraio 1999.

Riconoscimento di titoli professionali quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: francese e 46/A - lingue e civiltà straniere: francese Pag. 21

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 8 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza. Pag. 21

DECRETO 8 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cosenza e Reggio Calabria. Pag. 22

DECRETO 8 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari. Pag. 23

DECRETO 8 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Teramo. Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 8 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto sociale dell'Allianz Subalpina S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1137). Pag. 25

PROVVEDIMENTO 8 marzo 1999.

Fusione per incorporazione della Mercury - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Bologna, ne La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 1139). Pag. 26

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 1999.

Accordo Stato-regioni per la «Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti». (Repertorio atti n. 593).
Pag. 27

CIRCOLARI**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**CIRCOLARE 5 marzo 1999, n. **910026**.

Indicazioni necessarie alla riattivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo. Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie: Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie Pag. 44

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi Pag. 44

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 12 marzo 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 45

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della «Società operaia di mutuo soccorso e lavoro», in Martina Franca.
Pag. 45

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55**Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1999.

Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.**99A1700**

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 febbraio 1999.

Annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delibera n. 134/83052 adottata in data 12 marzo 1998 dalla giunta comunale di Alessandria in materia di valutazione di titoli nei procedimenti concorsuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione n. 134/83052 adottata dalla giunta comunale del comune di Alessandria in data 12 marzo 1998, con la quale sono state introdotte modificazioni agli articoli 28, commi 2 e 3, e 30, comma 1, del vigente regolamento comunale per i procedimenti concorsuali, relative alla valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso all'impiego, allo scopo di attribuire preferenziali ai cittadini residenti nella provincia di Alessandria;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2, comma 1, numero 1), e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima in data 29 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 134/83052 adottata dalla giunta comunale del comune di Alessandria, in data 12 marzo 1998, in materia di procedimenti concorsuali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1999

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 110

99A1921

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ponte (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ponte (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Floriana Maturi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ponte (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 febbraio 1999, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Benevento, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 184 gab.13.53.1 del 4 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponte (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Floriana Maturi.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Candida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Candida (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni del sindaco e dell'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surrogazione di sette dei dodici componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Candida (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Amabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Candida (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi, da sette componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni rassegnate da tre consiglieri della lista di maggioranza hanno fatto seguito quelle presentate, in data 30 dicembre 1998, da altri quattro consiglieri della lista di minoranza, nonché del sindaco.

Si è, per l'effetto, determinata la fattispecie dissolutiva dell'organo assembleare per riduzione a meno della metà dei propri componenti, conseguente anche all'impossibilità di surrogazione dei consiglieri dimissionari di maggioranza per esaurimento della relativa lista.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2681/13-4/Gab. del 4 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del

consiglio comunale di Candida (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Armando Amabile.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cremella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cremella (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cremella (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natalino Domenico Manno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cremella (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di

crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto assunto al protocollo dell'ente il 20 gennaio 1999, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecco, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 123/99/13.1/Gab. del 22 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cremella (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Natalino Domenico Manno.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Ternate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ternate (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ternate (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Geltrude Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

**RUSSO JERVOLINO, Ministro
dell'interno**

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ternate (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 febbraio 1999, da otto componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Varese, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 679/13 Gab. del 6 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ternate (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Geltrude Corsaro.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cesinali (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesinali (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Del Fante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

SCÀLFARO

**RUSSO JERVOLINO, Ministro
dell'interno**

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cesinali (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 22 febbraio 1999, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 553/13-I/Gab. del 23 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesinali (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Del Fante.

Roma, 4 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1859

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

SCÀLFARO

**RUSSO JERVOLINO, Ministro
dell'interno**

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 12 febbraio 1999, da sedici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16285/Gab./EE.LL. del 15 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia D'Ascia.

Roma, 4 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1860

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Terni non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1998, neglendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera c), e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terni è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuliano Lalli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Terni — al quale la legge assegna quaranta membri oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della regione Umbria, con provvedimento del 25 novembre 1998, incaricava un commissario «ad acta» allo scopo di definire la sussistenza dell'equilibrio di bilancio alla data del 30 settembre 1998 e di accertare la sussistenza di eventuali debiti che potessero essere qualificati quali debiti fuori bilancio dell'ente.

Il suddetto commissario «ad acta» evidenziava che, alla data del 30 settembre 1998, non permanevano gli equilibri generali di bilancio, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 378 del 20 gennaio 1999, diffidava il consiglio comunale ad adottare le misure necessarie a ripristinare gli equilibri generali del bilancio alla data del 30 settembre 1998, entro il termine ultimo del 9 febbraio 1999, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Il termine decorreva, tuttavia, infruttuosamente in quanto la seduta del consiglio comunale, appositamente convocata per il 9 febbraio 1999, è andata deserta per mancanza del numero legale. Conseguentemente, il comitato di controllo nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, deliberava i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 1998, nella seduta del 18 febbraio 1999.

Il prefetto di Terni, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applica-

zione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Terni, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 287/13.2 Gab. del 18 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terni ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuliano Lalli.

Roma, 4 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1861

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1999.

Curricula dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visti, in particolare, i commi 5 e 8 dell'art. 3 del precitato decreto legislativo concernenti, rispettivamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1994, concernente la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione del predetto organo per compiuto quadriennio di durata in carica;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica è così composto:

Girardi Massimo, esperto;
Pizzuti Felice Roberto, esperto;
Rastrelli Gianfranco, esperto;
Rozera Marcello, esperto;
Lunghi Giancarlo, dirigente p.a.;
Luzzo Giovanni, dirigente p.a.

I *curricula* dei predetti membri saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
CIAMPI

Il Ministro della funzione pubblica
PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 88

CURRICULUM VITAE

Dott. Massimo Girardi, nato a Santa Croce sull'Arno, il 27 agosto 1943.

Laureato in giurisprudenza a pieni voti all'Università di Pisa con tesi di laurea in diritto del lavoro in data 8 febbraio 1966 con relatore il prof. Pera e controrelatore il prof. Natoli.

Assistente universitario volontario presso l'Istituto di diritto civile - prof. Ugo Natoli - con indirizzo specifico alla materia del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

È autore di pubblicazioni editate dalla rivista trimestrale del lavoro.

Esercita dal 1966 la professione di avvocato, sia nel campo penale che nel campo civile con ampia esperienza nel diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Patrocinante in Cassazione dal 1986.

Attuale presidente della camera penale di Livorno, aderente all'unione delle camere penali italiane.

CURRICULUM VITAE

Dott. Giancarlo Lunghi, nato a Bastia Umbra il 19 novembre 1943.

Laureato in economia e commercio presso l'Università degli studi di Perugia in data 21 febbraio 1968.

Abilitazione professionale: è iscritto all'albo esercenti la libera professione del collegio dei ragionieri dei circondari di Perugia e Spoleto fin dal 25 febbraio 1977 al n. 164.

Dirigente di secondo livello della regione dell'Umbria con la qualifica di esperto per l'economia e la finanza.

Servizio prestato presso la pubblica amministrazione:

dipendente di ruolo dell'E.S.A.U. - Ente di sviluppo agricolo in Umbria Perugia, assunto in carriera direttiva;

dal 23 dicembre 1987 al 13 gennaio 1997 riveste la qualifica di dirigente di secondo livello - Dirigente responsabile dell'Ufficio associazionismo credito e mercato, che è diventato Ufficio dell'A.R.U.S.I.A.;

dal 14 gennaio 1997 al 1° luglio 1998 ha svolto le funzioni di direttore generale dell'A.R.U.S.I.A. - Agenzia regionale Umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura Perugia;

dal 2 luglio 1998, è stato nominato coordinatore dell'A.R.U.S.I.A. Ente strumentale della regione dell'Umbria;

su incarico formale del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria ha rappresentato lo stesso nelle seguenti società cooperative come presidente del collegio sindacale:

Cantina sociale dei Colli spoletini - Spoleto - Cooperativa agricola media Valle del Tevere Camevat - Todi;

Consorzio agrozoootimentare Conagit Città di Castello (tuttora in carica).

È stato membro effettivo del collegio sindacale della SASE S.p.a. Perugia (Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro di S. Egidio in carica dal 28 giugno 1995).

È stato componente del collegio dei revisori dei conti del comune di Umbertide (Perugia) dal giugno 1991 al settembre 1995.

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dott. Giovanni Luzzo, nato il 18 gennaio 1940 a Lamezia Terme ivi residente - Località Marinella - coniugato dal 31 agosto 1967 con due figlie.

TITOLI ATTINENTI LA FORMAZIONE

Ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Ferrara - con la votazione 100/110 in data 11 aprile 1964.

Ha ultimato il periodo di pratica notarile utile al relativo concorso.

Ha frequentato, borsista il corso di studi per aspiranti segretari comunali, conseguendo, previo superamento degli esami finali, il relativo diploma.

Ha conseguito l'idoneità all'esercizio della professione di procuratore legale.

TITOLI ATTINENTI LA CARRIERA

È stato incaricato della reggenza della segreteria del comune di Migliarina (Catanzaro) dal 27 agosto 1966 al 19 agosto 1967.

Vincitore di pubblico concorso, bandito dal Ministero dell'interno è stato nominato segretario comunale e confermato nella predetta sede, quale titolare, dal 20 agosto 1966 prestando ininterrottamente servizio fino al 30 aprile 1971.

Ha vinto il pubblico concorso bandito dall'Ente ospedaliero di Lamezia Terme per il posto di consigliere (carriera direttiva) prestando servizio nella qualifica dal 16 agosto 1972 al 15 agosto 1974.

È stato inquadrato in ruolo con decorrenza 16 aprile 1974 nella qualifica di dirigente di settore (la più alta all'epoca prevista), con deliberazione della giunta regionale n. 366 del 12 febbraio 1979.

Dalla data di inquadramento ha svolto, senza soluzione di continuità, le funzioni di vice segretario della giunta regionale quale dirigente del settore affari generali della giunta regionale - massima struttura organizzativa - e quindi di vice segretario generale della giunta quale dirigente superiore preposto al settore 19-bis - Affari generali della giunta (nuova denominazione introdotta dalla legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987 sull'ordinamento degli uffici regionali) - funzioni, queste, comportanti la direzione e la responsabilità di strutture articolate e complesse, nell'ambito organizzativo della regione, oltre che l'assistenza tecnico-giuridica alla giunta ed il coordinamento delle attività di tale organo con quella dei vari settori dell'amministrazione.

Nelle selezioni per la copertura dei posti di dirigente superiore, a seguito dell'introduzione di tale massima qualifica funzionale.

Nell'ordinamento regionale il dott. Giovanni Luzzo si è classificato al nono posto della relativa graduatoria di merito ed è stato assegnato al settore 19-bis - Affari generali della giunta - dal 5 agosto 1991.

È stato dirigente superiore titolare del settore 19-bis - Affari generali della giunta - dall'agosto 1991 al 18 aprile 1994.

È stato capo di gabinetto del presidente della giunta regionale a far data dal 10 marzo 1992.

TITOLI ATTINENTI LA ESPERIENZA PROFESSIONALE

È stato nominato dalla giunta regionale commissario straordinario dell'U.S.L. n. 17 di Lamezia Terme.

È stato membro del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

È stato commissario liquidatore del Consorzio di bonifica montana Aspromonte.

È stato commissario straordinario del nucleo industriale di Crotona.

È stato commissario straordinario del nucleo industrie di Lamezia Terme;

È stato nominato dalla giunta regionale commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sibari-Media Valle Crati.

È stato commissario straordinario dell'U.S.L. n. 18 di Catanzaro.

È stato componente del consiglio di amministrazione della Fin-calabro S.p.a.

È componente del consiglio di amministrazione della SACAL (Società aeroportuale di Lamezia Terme).

È componente del consiglio di amministrazione della fondazione CARICAL.

15 dicembre 1998

Felice Roberto Pizzuti.

Casa: via Pistoia, 26 - 00182, Roma, tel. 067013452.

Università: Dipartimento di economia pubblica «La Sapienza», via del Castro Laurenziano n. 9 - 00161 Roma, tel. 0649766361, fax 064462040.

E-Mail: pizzuti@dep.eco.uniroma1.it

CURRICULUM

Felice Roberto Pizzuti, è nato a Roma il 3 agosto 1950 e nel 1973 si è laureato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma, con il massimo dei voti e la lode.

Attualmente è professore associato di politica economica presso la stessa facoltà (oggi denominata «di Economia»), di cui è membro del consiglio di presidenza.

Dal 1° ottobre 1973 a tutt'oggi, ha svolto attività didattica e di ricerca facendo capo prevalentemente alla facoltà di economia dell'Università «La Sapienza» di Roma, come membro, prima, dell'Istituto di politica economica e finanziaria diretto dal prof. F. Caffè e, attualmente, del dipartimento di economia pubblica.

Nel biennio 1976-78 ha svolto la propria attività presso il dipartimento di economia dell'Università di Cambridge (Gran Bretagna) dove successivamente è tornato per più brevi periodi di ricerca.

Nel 1981 è stato nominato ricercatore confermato; nell'anno accademico 1991-1992 è stato supplente sul corso di economia sanitaria; nel 1992 ha vinto il concorso a professore associato per il raggruppamento di politica economica ed è stato chiamato sul posto di economia sanitaria che già ricopriva a supplenza.

Dal 1997 è titolare dell'insegnamento di politica economica.

Dall'anno accademico 1992-1993 fino al 1994/1995 ha tenuto anche l'insegnamento di economia ospedaliera presso la Scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Dall'anno accademico 1997-1998 è membro del collegio dei docenti del corso di perfezionamento in farmaceutica.

Dall'anno accademico 1994-1995 è anche professore di economia sanitaria nel corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche presso la facoltà di economia dell'Università di Urbino.

Nel 1975 è stato membro di un gruppo di ricerca dell'Istituto di politica economica diretto dal prof. A. Pedone sul tema della spesa pubblica in Italia. Nell'ambito di tale iniziativa, ha affrontato in maniera più specifica i problemi della previdenza e della sicurezza sociale, pubblicando il suo primo volume «La politica della previdenza sociale in Italia dal 1965 al 1977», Edizioni Kappa, 1979.

Negli anni 1980-1981, nell'ambito della «Ricerca Giannini» organizzata presso il Formez su decisione della Presidenza del Consiglio e diretta dal prof. Cassese, ha fatto parte del «Gruppo analisi dei costi» coordinato dal prof. A. Zuliani.

Nel corso del 1984, ha coordinato per conto del FOR-Montedison, in collaborazione con il prof. Alberto Zuliani, una ricerca di gruppo su «I finanziamenti pubblici alle imprese negli ultimi quindici anni», presentata in diversi seminari tenuti in Confindustria e all'Università.

Nel 1985, nell'ambito di un gruppo di lavoro organizzato dall'ufficio studi della Camera dei deputati, di cui facevano parte i proff. S. Bruno, O. Castellino, A. Zuliani, ha condotto un'indagine su «Le casuse dei disavanzi delle gestioni previdenziali dell'I.N.P.S.».

Nel 1987, ha partecipato alla redazione del «Rapporto al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» su «La produttività in Italia», successivamente pubblicata dalle Edizioni il Sole 24 ore, Milano.

Dal 1987 al 1991, ha fatto parte dell'unità operativa diretta dal prof. G. M. Rey, del progetto finalizzato del C.N.R. «Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» coordinato dal prof. Sabino Cassese.

In tale ambito, ha organizzato il convegno nazionale «Il sistema pensionistico tra politica ed economia» tenutosi a Roma il 10 aprile 1989 presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza».

In quegli stessi anni, ha fatto parte di un gruppo di lavoro che ha portato a termine, per conto della C.G.I.L., la redazione di un testo, «L'economia del capitalismo contemporaneo», adottato su scala nazionale per la formazione dei quadri sindacali.

Nel biennio 1988-1990, ha collaborato con il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica come membro della «Commissione per le spese per la ricerca scientifica» e della «Commissione di studio per la programmazione del reclutamento del personale di ricerca», entrambe presiedute dal prof. Alberto Zuliani.

Nel 1991, ha svolto una ricerca per la commissione spesa pubblica presieduta dal prof. Piero Giarda «Note sul sistema pensionistico italiano». Successivamente ha collaborato alla stesura del rapporto: «La previdenza sociale ed il suo finanziamento» organizzato dal C.E.R. per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel 1993 ha collaborato con il Dipartimento della funzione pubblica per l'attuazione delle deleghe governative sulla riforma degli enti pubblici; in particolare ha presieduto una commissione di esperti nominata dal Ministro Casse per elaborare un progetto di revisione dei compiti svolti dagli enti previdenziali nel quadro del più complessivo piano di razionalizzazione disposto dal Parlamento.

Negli anni 1993 e 1994, nell'ambito del dipartimento di economia pubblica dell'Università «La Sapienza», ha coordinato una attività seminariale sui temi dell'evoluzione dell'economia italiana che ha trovato compimento nel convegno nazionale «Pragmatismi, disciplina e saggezza convenzionale; l'economia italiana dagli anni '70 agli anni '90», tenutosi a Roma nell'autunno del 1994. In quella occasione è stato anche presentato il volume «L'economia italiana dagli anni '70 agli anni '90», Mc Graw-Hill, Milano 1994, che raccoglie i risultati del lavoro collettivo presentato al convegno.

Fin dagli anni '80 ha attivamente partecipato al dibattito di politica economica e previdenziale con numerosi saggi scientifici e articoli di stampa, diventando collaboratore dei due quotidiani nazionali, «La Repubblica» e «Il Manifesto».

Nell'autunno del 1994 ha fatto parte della commissione «Castellino» nominata dal Ministero del lavoro per studiare i problemi connessi alla formulazione della riforma previdenziale.

Dal 1995 è tra i soci fondatori del ENRSP (European Network for Research on Supplementary Pensions) e partecipa all'organizzazione dei suoi seminari annuali.

Dal 1995 è tra gli animatori delle iniziative culturali del «Gruppo 95», un'associazione di studiosi, sindacalisti e giornalisti che, tra l'altro, ha organizzato a Roma, presso la facoltà di economia dell'Università «La Sapienza», tre convegni nazionali: «L'Europa e i nostri nipoti», nel 1996; «Terzo settore: opportunità e rischi», nel 1997; «Le 35 ore: perché e come», nel 1998.

Parallelamente alle attività sopra descritte, ha svolto numerosi cicli di seminari su temi economici nell'ambito di corsi di formazione, organizzati dalla Scuola superiore di pubblica amministrazione e da organizzazioni sindacali.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

di

FELICE ROBERTO PIZZUTI

1) Felice Roberto Pizzuti: La politica della previdenza sociale in Italia dal 1965 al 1977: evoluzione ed effetti redistributivi, Edizioni Kappa, Roma 1979.

2) Felice Roberto Pizzuti: Alcuni effetti redistributivi della politica previdenziale in Italia, in Ricerche economiche, n. 2/1979.

3) Felice Roberto Pizzuti: Malthus e il ruolo delle spese improduttive, in rassegna economica, n. 2/1981.

4) Mancini - F. R. Pizzuti: Problemi di misurazione della produttività: il caso della pubblica amministrazione, in Note economiche, n. 2/1983.

5) Felice Roberto Pizzuti: Analisi dei costi di produzione nella pubblica amministrazione: le caratteristiche del caso italiano, in [4].

6) Felice Roberto Pizzuti: Il ruolo della domanda e della offerta nei classici: alcune indicazioni di politica economica, in G. M. Rey (a cura di) sistematica e tecniche della politica economica, Franco Angeli, Milano, 1984.

7) Felice Roberto Pizzuti: Note sulle forze che regolano l'accumulazione, le crisi, e la formazione del reddito, Edizioni Kappa, Roma, 1984.

8) Felice Roberto Pizzuti et al.: La produttività nella pubblica amministrazione. Rapporto al C.N.E.L., Edizioni del Sole 24 ore, Milano, 1987.

9) Felice Roberto Pizzuti: La natura e i limiti della crisi pensionistica: aspetti macroeconomici, bilanci di gestione e prospettive di intervento, in Previdenza sociale, n. 3/1989.

10) F. R. Pizzuti - G. M. Rey (a cura di) Il sistema pensionistico. Un riesame, Il Mulino, Bologna, 1990.

11) Felice Roberto Pizzuti: L'evoluzione del sistema pensionistico e la natura dei problemi attuali, in [10].

12) Felice Roberto Pizzuti: Indicazioni per la riforma del sistema pensionistico in Previdenza sociale, n. 2/1990.

13) Felice Roberto Pizzuti: Pensioni: riforma e controriforma, in Politica ed economia, n. 4/1990.

14) Felice Roberto Pizzuti: (con la prefazione di Vincenzo Visco) La sicurezza sociale tra previdenza assistenza e politica economica, Liguori Editore, Napoli, 1990.

15) Felice Roberto Pizzuti: Stato e politiche di intervento nell'economia, Edipress, Roma, 1990 (I parte del modulo 3 de: L'economia del capitalismo contemporaneo, progetto coordinato da Mario Tiberi, in corso di pubblicazione per Ediesse, Roma).

16) Felice Roberto Pizzuti: Bankitalia, rischi e attese dei cambi fissi in Politica ed economia, n. 7-8/1991.

17) Felice Roberto Pizzuti: Note sul sistema pensionistico italiano, Ministero del tesoro, Commissione tecnica per la spesa pubblica, Ricerche, n. 1, aprile 1992.

18) Felice Roberto Pizzuti: Il finanziamento del sistema previdenziale italiano, Roma 1992 (Studi e informazioni, n. 4/1992).

19) Felice Roberto Pizzuti: (a cura di) L'economia italiana dagli anni '70 agli anni '90, Mc Graw-Hill, Milano 1994.

20) Felice Roberto Pizzuti: Introduzione, in [19].

21) Felice Roberto Pizzuti: Welfare state, economia e società, in [19].

22) Maurizio Franzini - Felice Roberto Pizzuti: La sfiducia nella politica e le scelte economiche, in [19].

23) Felice Roberto Pizzuti: Il ruolo della previdenza nell'economia italiana: contro il pessimismo della volontà, in Laura Pennacchi (a cura di) Risorse e welfare, Ediesse, Roma 1994.

24) Marcello de Cecco - Felice Roberto Pizzuti: (a cura di) La politica previdenziale in Europa, il Mulino, Bologna 1994.

25) Felice Roberto Pizzuti: Introduzione in [24].

26) Felice Roberto Pizzuti: Note sul sistema pensionistico italiano in [24].

27) Felice Roberto Pizzuti: Previdenza: oggi il welfare non è più per tutti, in Politica ed economia, n. 4/1994.

28) Felice Roberto Pizzuti: Lavoro e Welfare, in Politica ed economia, n. 1/1995.

29) Felice Roberto Pizzuti: Il trionfo della tattica e il disarmo della politica economica, in Politica ed economia, n. 3-4/1995.

30) Felice Roberto Pizzuti: Relazione al convegno: Il ruolo dell'Inps nella riforma previdenziale, in INPS, Atti del convegno, Ancona, 1995.

31) Felice Roberto Pizzuti: Economia e politica della previdenza sociale, in O. Castellino (a cura di) Le pensioni difficili, Il Mulino, Collana della Società italiana degli economisti, 1995.

32) Felice Roberto Pizzuti: La riforma pensionistica tra stato mercato e politiche di risanamento, in Quaderni di economia e finanza, n. 1/1996.

33) Felice Roberto Pizzuti: Lo stato sociale: spreco italiano o modello di crescita?, in Politica ed economia, n. 1-2/1996.

34) Felice Roberto Pizzuti: Note sulla riforma del sistema pensionistico, in Economia del lavoro, n. 4/1996.

35) Felice Roberto Pizzuti: Pension Reforming and Economic Policy Constraints; Brief notes on the Italian Case, in Pensions in the European Union - Adapting to Economic and Social Change, 13-14 June 1996 Munster conference proceedings, Koln, GVG, 1996.

36) Felice Roberto Pizzuti: Notes on a Poliescal Economy Approach to Pension Financing, in Pensions in the European Union - Adapting to Economic and Social Change, 13-14 June 1996 Munster conference proceedings, Koln, GVG, 1996.

37) Felice Roberto Pizzuti: Il terzo settore e lo stato sociale, in Meridiana, n. 2/1997.

38) Felice Roberto Pizzuti: La convenienza relativa dei fondi pensione e la politica previdenziale, in *Rivista italiana degli economisti*, n. 3/1997.

39) Felice Roberto Pizzuti: Pension Reforming and Economic Policy Constraints in Italy, in *Labour*, n. 1/1998.

40) Felice Roberto Pizzuti: Les techniques de financement des retraites: notes sur un approche fondée sur l'économie politique in E. Reynaud (a.c.d.). Les retraites dans l'Union Européenne L'Harmattan, Paris, 1998.

41) Felice Roberto Pizzuti: A comment to S. Zamagni: «Social Paradoxes of Growth and Civil Economy» in G. Gandolfo-F. Marzano (edited by): *Economic Theory and Social Justice*, MacMillan Press Ltd, London, 1998.

42) Felice Roberto Pizzuti: Voce: Stato sociale, in *Economia politica*, dizionario a cura di II Jaffe e A. Romagnoli, Jaka Book, Milano, 1998.

43) Felice Roberto Pizzuti: «Trasferimenti intergenerazionali, previsioni pensionistiche e politica economica», mimeo, 1998, in via di pubblicazione in Acocella, N. - Rey, G. - Tiberi, M. (a cura di) *Saggi in onore di Federico Caffè*, F. Angeli.

CURRICULUM

On. Gianfranco Rastrelli, nato a Firenze nel 1932. Dal 1960 al 1970 è stato dirigente della Camera del lavoro di Firenze con la responsabilità del settore previdenziale e sanitario. Nel 1961 ha partecipato ad un seminario internazionale dell'UNESCO a Taskent sui problemi della cultura. Nel 1962 è stato relatore al congresso internazionale della gioventù di Helsinki sul tema «la formazione professionale dei lavoratori». Dopo aver lavorato a Roma per due anni al Centro confederale della C.G.I.L. è stato eletto nel 1972 segretario generale della Camera del lavoro di Firenze. Nel 1976 è segretario generale della C.G.I.L. Toscana. Nello stesso anno è delegato al congresso della confederazione sindacale europea a Londra. Al congresso della C.G.I.L. del 1981 è stato eletto segretario nazionale della confederazione con la responsabilità del settore di organizzazione. Nel 1988 è stato eletto segretario generale del sindacato nazionale pensionati. Nel 1990 è vice-presidente della Federazione europea unitaria dei pensionati. Ha partecipato in qualità di delegato al congresso della C.E.S. nel 1991 a Lussemburgo. Nel 1992 è stato delegato al congresso della C.I.S.L. internazionale tenutosi a Caracas. Ha partecipato a conferenze e dibattiti in molti Paesi in particolare sui problemi sociali e previdenziali dei lavoratori italiani all'estero.

Eletto deputato nella XII legislatura è stato vice-presidente della commissione lavoro della Camera. Nel corso della legislatura è stato più volte relatore in commissione e in aula su alcuni disegni e decreti legge di carattere previdenziale. Ha presentato sei proposte di legge sui problemi della terza età. È stato uno dei principali protagonisti della commissione di indagine parlamentare sul sistema previdenziale italiano. Firmatario di una proposta di legge sulla riforma previdenziale, ha fatto parte del «comitato dei nove» della Camera dei deputati per la riforma previdenziale varata il 4 agosto 1995. Ha collaborato a varie ricerche su terza età e sistema previdenziale, oltre ad articoli e interviste su alcuni quotidiani e presenze televisive.

ALLEGATO I

Direttore dei periodici:

Collana di libri su temi economici e sociali, editi da Nuova Italia;
Bollettino di formazione ed informazione sindacale, Federazione nazionale lavoratori energia;

Informazioni ed orientamenti sindacali, C.G.I.L. Toscana;

Lavoratore agricolo, Federazione braccianti;

Prato sindacale, Camera del lavoro Prato;

Libera Età, mensile del sindacato nazionale dei pensionati;

Conoscere e Partecipare, trimestrale scientifico del sindacato nazionale dei pensionati.

Da segnalare dal 1988 al 1994 (oltre ad articoli su «Liberetà» e «Conoscere e Partecipare»:

Intervista su «Sistema Previdenza» mensile dell'I.N.P.S. n. 79/80/1988;

Intervento congresso nazionale C.N.A. su «l'artigiano anziano» n. 246/1988;

Relazione al convegno nazionale «Quale stato sociale?» Edispi 1989;
Intervista rivista «club 3» n. 1/1989;

Intervento sullo Stato sociale alla Convenzione programmatica C.G.I.L., Ediesse 1989;

Conclusioni convegno comune-sindacato su cultura e terza età, Brescia «sindacato oggi» n. 9/1990;

Conclusioni convegno nazionale su riforma previdenziale, Edispi 1991;

Relazione «per un nuovo Welfare» convegno nazionale AUSER, bollettino n. 1/1991;

Intervista su «Sistema Previdenza» mensile dell'I.N.P.S. n. 96-1997/1990;

Conclusioni convegno nazionale terme e salute, Edispi 1990;
Presentazione rapporto anziani in Italia, C.N.E.L., Edispi 1991;

Relazione conferenza di Madeira «Solidarietà tra le generazioni», promosso dalla Comunità europea, aprile 1991;

Intervento Anno europeo dell'anziano, Torino, novembre 1993;

Libro «la Vita Lunga» (problemi dello stato sociale), Ediesse 1994.
21 ottobre 1996

On. Gianfranco Rastrelli;

via Carlo Del Prete, 76;

50127 Firenze, tel. 055/414220 - Tel e fax 055/8712680;

Tel. cel. 0330/269491.

CURRICULUM VITAE

Avv. Marcello Rozera,

nato a Sessa Aurunca (CE), l'11 gennaio 1930,

via della Mendola, 65 - Roma, tel. 06-3310472.

Laureato in giurisprudenza, avvocato coordinatore centrale presso l'I.N.A.M. e poi presso l'I.N.P.S. dal 1980.

Redattore capo della rivista «Informazione previdenziale I.N.P.S.».

Direttore responsabile della rivista «E.N.P.D.E.P.».

Direttore responsabile della rivista «I.N.P.D.A.P.».

Sub-commissario presso l'E.N.P.D.E.P.

In pensione dal 1° aprile 1992.

PUBBLICAZIONI.

Monografie di diritto romano:

1) Brevi osservazioni sul diritto romano post-classico, sulla Lex Romana Visigothorum e sulla natura giuridica del Liber Gay;

2) La manumissio in ecclesia

Monografie di diritto pubblico del lavoro e previdenziale:

1) Recenti aspetti dell'evoluzione dell'assicurazione di malattia gestita dall'I.N.A.M. - in riv. E.N.P.A.S. n. 1/1960;

2) Effetti giuridici della simulazione di malattia - in riv. E.N.P.A.S. n. 5/1960;

3) Attività sindacale: potere e limiti degli ordini dei medici - in riv. E.N.P.A.S. n. 6/1960;

4) Errore diagnostico e responsabilità - in riv. E.N.P.A.S. n. 2/1961;

5) La visita quale effettiva prestazione professionale nel rapporto medico-assistito - in riv. E.N.P.A.S. n. 4/1961;

6) Le sanzioni economiche nei rapporti I.N.A.M.-Medici - in riv. It. prev. soc. n. 6/1961;

7) Rapporti tra ente previdenziale, medico ed assistito: loro configurazione - in riv. E.N.P.A.S. n. 6/1961;

8) Osservazioni di carattere giuridico sull'assicurazione obbligatoria dei radiologi - in riv. E.N.P.A.S. n. 3/1962;

9) Lavoratrici madri: osservazioni - in riv. E.N.P.A.S. n. 6/1962;

10) Sconti farmaceutici: osservazioni - in riv. E.N.P.A.S. n. 3/1963;

11) Libertà individuale, sicurezza sociale, obbligatorietà delle cure - in riv. E.N.P.A.S., n. 4/1963;

- 12) La brevettabilità dei farmaci - in riv. E.N.P.A.S. n. 5/1963;
 13) I recenti accordi con le categorie sanitarie - in riv. E.N.P.A.S. n. 3/1965;
 14) Chiaroscuri della sicurezza sociale nel piano quinquennale - in riv. E.N.P.A.S. n. 4/1965;
 15) Il ruolo dei sindacati in una politica economica di sviluppo con particolare riferimento al settore previdenziale - in riv. E.N.P.A.S. n. 6/1965;
 16) Le conclusioni del C.N.E.L. nel quadro generale della situazione previdenziale in E.N.P.A.S. n. 4/1964;
 17) L'Africa alla ribalta della legislazione sociale in E.N.P.A.S. n. 1/66;
 18) Spunti di deontologia mutualistica in problemi sic. sociale n. 3/1966;
 19) La potestà regolamentare dell'Ente mutualistico nella fornitura farmaceutica in E.N.P.A.S. n. 2/66;
 20) I poteri degli Ordini dei medici nell'attuale ordinamento giuridico in E.N.P.A.S. n. 5/1972;
 21) Risarcimento del danno e corresponsione di pensione privilegiata per invalidità dipendente da causa di servizio in E.N.A.P.S. n. 5/1966;
 22) Annotazioni sulla legislazione sociale cinese in E.N.P.A.S. n. 5/1966;

- 23) Osservazioni sui più ricorrenti reati sociali in E.N.P.A.S. n. 2/1967;
 24) Crisi del diritto, crisi degli enti in problemi sic. sociale in E.N.P.A.S. n. 3/1967;
 25) L'autonomia degli Enti previdenziali in E.N.P.A.S. n. 4/1968;
 26) Il pubblico ufficiale e l'obbligo del rapporto di cui all'art. 2 c.p.p. in E.N.P.A.S. n. 4/1969;
 27) Limiti alla libertà individuale e professionale in un regime di sicurezza sociale in problemi sicurezza sociale n. 3/1979;
 28) Lo specialista ambulatoriale ed il diritto di recesso in E.N.P.A.S. n. 5/1972;
 29) Riforma sanitaria = utopia e realtà in E.N.P.A.S. n. 4/1972;
 30) Riforma sanitaria = anno zero (in partecipazione) in E.N.P.A.S. n. 2/74;
 31) Le infermiere e la crisi del sistema assistenziale in E.N.P.A.S. n. 6/1975.

Nota a sentenza:

- 1) Ancora sulla partecipazione della donna alla G.P.A. in giurisprudenza completa della Corte di cass., sez. civ. - Vol. XXXIII.

99A1833

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 1999.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Lancillotto».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Lancillotto» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° marzo 1999 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Lancillotto».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita al pubblico e, al centro del biglietto, l'immagine di un cavaliere. Le aree del gioco sono costituite da due rettangoli posti ai due lati del cavaliere nonché dallo scudo posto al centro del biglietto che costituisce il punto di partenza del gioco. Lo scudo e le due aree del gioco sono ricoperti da una speciale vernice asportabile mediante raschiatura. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura dello scudo e delle due aree del gioco, la combinazione vincente costituita dalla identità delle due carte rinvenute in una delle due aree del gioco con la carta rinvenuta nello scudo del cavaliere.

Con lo stesso biglietto si può giocare due volte; le carte rinvenute nelle due aree del gioco non sono cumulabili al fine del conseguimento della combinazione vincente.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.800.000.000. Sono previste nove categorie di premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

ctg. 1^a n. 10 premi di L. 100.000.000 - combinazione vincente: tre dieci;

ctg. 2^a n. 10 premi di L. 50.000.000 - combinazione vincente: tre nove;

ctg. 3^a n. 50 premi di L. 10.000.000 - combinazione vincente: tre otto;

ctg. 4^a n. 480 premi di L. 3.000.000 - combinazione vincente: tre sette;

ctg. 5^a n. 80.000 premi di L. 100.000 - combinazione vincente: tre sei;

ctg. 6^a n. 80.000 premi di L. 50.000 - combinazione vincente: tre cinque;

ctg. 7^a n. 400.000 premi di L. 10.000 - combinazione vincente: tre quattro;

ctg. 8^a n. 800.000 premi di L. 5.000 - combinazione vincente: tre tre;

ctg. 9^a n. 5.680.000 premi di L. 2.000 - combinazione vincente: tre due.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a categoria va richiesto all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo con-

tenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e 9^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 11*

99A1862

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DECRETO 10 febbraio 1999.

Contingente delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio «Francia 1998».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1998, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio «Francia 1998»;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Vista la nota n. 227921 del 29 dicembre 1998, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica che le monete in questione prodotte e consegnate alla cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato sono pari a n. 35.000 pezzi nella versione «ordinaria» e n. 7.000 pezzi nella versione «proof», dei quali risultano venduti rispettivamente n. 34.000 pezzi e n. 7.000 pezzi;

Ritenuto di dover determinare il contingente in base al quantitativo di monete effettivamente venduto entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 17 giugno 1998;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio «Francia 1998» è stabilito in complessive L. 410.000.000 pari a n. 41.000 pezzi di cui:

L. 340.000.000 pari a n. 34.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 70.000.000 pari a n. 7.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Le rimanenti 1.000 monete nella versione «ordinaria», coniate e non vendute, devono essere distrutte con onere a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A1895

DECRETO 1° marzo 1999.

Emissione di un dittico di monete d'argento da L. 5.000 celebrative dell'anno Duemila.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1999;

Ritenuta l'opportunità di emettere la seconda coniazione speciale di tre dittici celebrativi dell'anno Duemila;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 5.000 celebrativo dell'anno Duemila — i cui soggetti si ispirano l'uno al tema laico e l'altro al tema religioso — da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
			legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	lire	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	5.000	32	835	3‰	18	0,09

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche del dittico di monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Moneta tema laico:

sul dritto: intorno al globo terrestre orbitano le dodici stelle d'Europa fra tre colombe, simbolo e progetto di pace per il terzo millennio; in circolo «REPVBBLICA ITALIANA 1999»; in basso il nome dell'autore «L. CRETARA»;

sul rovescio: composizione figurativa comprendente la ruota, il timone e il radiotelescopio tra elementi della terra (fiori), del mare (onde) e del cielo (stelle); al centro «L. 500», in basso «R»;

sul contorno: godronatura discontinua.

Moneta tema religioso:

sul dritto: dall'emisfero terrestre nasce l'Albero della Vita, i cui rami e foglie si trasformano in tre colombe, simbolo e progetto di pace per il terzo millennio; in giro «REPVBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «L. CRETARA» e «1999»;

sul rovescio: riproduzione di una scena del ciclo di affreschi di Giotto della Basilica superiore di Assisi, raffigurante San Francesco che dona il suo mantello a un povero; sotto, separati da un fregio, «L. 5.000» e «R»;

sul contorno: godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni fotografiche che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DRAGHI

ALLEGATO

MONETA TEMA LAICO

Dritto



Rovescio



MONETA TEMA RELIGIOSO

Dritto



Rovescio



99A1896

DECRETO 1° marzo 1999.

Emissione di monete bimetalliche da L. 500 celebrative delle prime elezioni del Parlamento europeo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente l'incremento della produzione, la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982, che stabilisce le caratteristiche artistiche e tecniche ed il contingente delle monete da L. 500;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1992, concernente l'elevazione del contingente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta celebrativa delle prime elezioni del Parlamento europeo;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il 20° anniversario delle prime elezioni dirette del Parlamento europeo, le caratteristiche delle monete bimetalliche da L. 500 di serie ordinaria - millesimo 1999, vengono così determinate:

sul dritto: profilo di testa femminile, a simbolo della Repubblica, dalle cui tempie spuntano ali quali simbolo di intelligenza e libertà; sotto il collo, il nome dell'autore «L. CRETARA»; in giro la stella d'Italia e leggenda «REPVBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: composizione comprendente il logo delle elezioni del Parlamento europeo raffigurante un'urna con sette stelle, l'emiciclo stilizzato del Parlamento europeo e la bandiera dell'Unione europea; a sinistra «R» e il nome dell'autore «L. DE SIMONI» a destra «L. 500» in basso «1979 1999 13 GIUGNO» in giro leggenda «ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DRAGHI

ALLEGATO

Dritto



Rovescio



DECRETO 1° marzo 1999.

Emissione di monete da L. 200 celebrative del 30° anniversario della costituzione dello speciale Comando dell'Arma dei carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976, che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, concernente il contingente delle monete da L. 200;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta che ricordi l'istituzione dello speciale Comando dell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il 30° anniversario della costituzione dello speciale Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, le monete da L. 200 di serie ordinaria - millesimo 1999 - hanno le seguenti caratteristiche artistiche:

sul dritto: testa muliebre; in circolo leggenda «REPVBBLICA ITALIANA» e un punto; in basso, lungo il bordo, «M. VALLUCCI»;

sul rovescio: il fregio dell'Arma dei carabinieri (una granata manicata con il monogramma repubblicano R I sormontata da fiamme) e la raffigurazione del David di Donatello; in alto «1969-1999» e «L. 200», a sinistra il nome dell'autore «E.L. FRAPICINI»; a destra «R»; in basso leggenda su due righe «CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DRAGHI

ALLEGATO

Dritto



Rovescio



99A1898

**MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

DECRETO 28 dicembre 1998.

Approvazione del piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani.

**IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica la sostituzione dell'amministrazione regionale inadempiente con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che all'art. 6 richiede il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 dicembre 1995, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, I sezione, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 dicembre 1995, con sentenze depositate e pubblicate il 10 settembre 1998;

Visti i lavori della commissione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1995, composta da rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, della regione Campania e degli enti locali dei territori interessati;

Vista la relazione, in data 12 dicembre 1995, del presidente della predetta commissione;

Visti gli atti elaborati dagli uffici tecnici del Ministero anche sulla base delle indicazioni contenute nell'indicata relazione;

Considerato peraltro, che le disposizioni che prevedevano l'acquisizione del parere degli enti locali interessati sono contenute in una serie di decreti-legge (n. 30, n. 154, n. 285, n. 388 e n. 495 del 1996) decaduti per mancata conversione;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 6 ottobre 1998, ha espresso un nuovo parere favorevole sul progetto di piano territoriale paesistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immutabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani, comprendente i comuni di S. Giorgio a Cremano, Portici, S. Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Cercola, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Nola (Castel Cicala) in provincia di Napoli.

Il piano è composto di dodici tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al Piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma, altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1998

*Il Ministro
per i beni e le attività culturali*
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 30*

99A1865

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 marzo 1999.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Delfino Fochi (gruppo Fochi), in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 febbraio 1999, con la quale il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Delfino Fochi in liquidazione,

con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Delfino Fochi in liquidazione alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Considerato che non sussistono i requisiti perché sia autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Delfino Fochi in liquidazione, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.r.l. Filippo Fochi Energia di cui in premessa, e preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Delfino Fochi in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
CIAMPI

99A1863

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 17 febbraio 1999.

Riconoscimento di titoli professionali quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: francese e 46/A - lingue e civiltà straniere: francese.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG.
E AMMINISTRATIVI**

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte terza, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina francese sig.ra Gonin Anne Laure e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise in lettere moderne» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università statale «Jean Moulin» di Lione III;

Considerato che la sig.ra Gonin Anne Laure è in possesso del «C.A.P.E.S.» in lettere moderne e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 28 settembre 1998 dal Console d'Italia in Lione che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal vice rettore, responsabile della cooperazione con le università italiane, dell'Università «Jean Moulin» di Lione III;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 21 gennaio 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra Gonin Anne Laure, nata a Lione (Francia) il 9 gennaio 1974, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di

primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: francese e 46/A - lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 17 febbraio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A1864

**MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

DECRETO 8 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 3 luglio 1998 nella provincia di Verona;

grandinate 7 luglio 1998 nella provincia di Treviso;

grandinate 25 luglio 1998 nella provincia di Padova;

piogge persistenti dal 1° ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 nella provincia di Rovigo;

piogge persistenti dal 1° ottobre 1998 al 10 ottobre 1998 nella provincia di Padova;

piogge alluvionali dal 5 ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 nella provincia di Vicenza;

piogge alluvionali dal 5 ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 nella provincia di Venezia;

piogge alluvionali dal 5 ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 nella provincia di Treviso;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 nella provincia di Padova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: piogge persistenti dal 1° ottobre 1998 al 10 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b*), nel territorio dei comuni di Albignasego, Arzergrande, Baone, Bovolenta, Brugine, Campo San Martino, Camposampiero, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Legnaro, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montegrotto Terme, Padova, Pernumia, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Saonara, Teolo, Terrassa Padovana, Vigodarzere, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Rovigo: piogge persistenti dal 1° ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b*), nel territorio dei comuni di Bagnolo di Po, Bergantino, Castalguglielmo, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Crespino, Ficarolo, Fiesse Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Melara, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta.

Treviso:

grandinate del 7 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*), nel territorio dei comuni di Conegliano, Godega di Sant'Urbano, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Vidor;

piogge alluvionali dal 5 ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b*), nel territorio dei comuni di Motta di Livenza.

Venezia: piogge alluvionali dal 5 ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b*), nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto D'Altino, Salzano, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Santo Stino di Livenza, Scorzè, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

Vicenza: piogge alluvionali dal 5 ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b*), nel territorio dei comuni di Camisano Vicentino, Carrè, Marano Vicentino, Mason Vicentino, Muscolente, Pianezze, Schio, Thiene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1908

DECRETO 8 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° luglio 1998 al 7 ottobre 1998 nella provincia di Cosenza;

grandinate 27 ottobre 1998 nella provincia di Reggio Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cosenza:

siccità dal 1° luglio 1998 al 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Altomonte, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Francavilla Marittima, Morano Calabro, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rossano, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana;

siccità dal 1° luglio 1998 al 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Morano Calabro.

Reggio Calabria: grandinate del 27 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, nel territorio del comune di Rosarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1909

DECRETO 8 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 19 ottobre 1998 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: grandinate del 19 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*), nel territorio dei comuni di Nuraminis, Samassi, Serramanna, Serrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1910

DECRETO 8 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 20 novembre 1998 al 22 novembre 1998 nella provincia di Teramo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Teramo: eccesso di neve dal 20 novembre 1998 al 22 novembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e*), nel territorio dei comuni di Ancarano, Atri, Bellante, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Montefino, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo, Torano Nuovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1911

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto sociale dell'Allianz Subalpina S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1137).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo che stabilisce i nuovi termini di approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Allianz Subalpina S.p.a. - Società di assicurazioni e riassicurazioni (già Unione Subalpina di assicurazioni), con sede in Torino ed i successivi decreti autorizzativi;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Allianz Subalpina S.p.a. tenutasi il 5 giugno 1998, nel corso della quale è stato deliberato di modificare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 24 dello statuto;

Visto il decreto di omologa emesso il 17 luglio 1998 dalla 1ª sezione civile del tribunale di Torino;

Vista la comunicazione in data 19 giugno 1998 effettuata dall'Allianz Subalpina S.p.a. ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Allianz Subalpina S.p.a., tenutasi il 19 novembre 1998, nel corso della quale è stato deliberato di modificare gli articoli 4, 13, 16, 17, 18 e 22 dello statuto;

Visto il decreto di omologa emesso il 18 dicembre 1998 dalla 1ª sezione civile del tribunale di Torino;

Vista la comunicazione in data 3 dicembre 1998 effettuata dall'Allianz Subalpina S.p.a. ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale dell'Allianz Subalpina S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:

Art. 1:

variazione della denominazione sociale in «Allianz Subalpina S.p.a. - Società di assicurazioni e riassicurazioni» o brevemente «Allianz Subalpina S.p.a.», a seguito della fusione per incorporazione dell'Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni;

possibilità di acquisire partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese, anche finanziarie o bancarie, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed assumerne eventualmente la gestione o la liquidazione.

Art. 2:

aggiunta, nell'indicazione della sede sociale, dell'indirizzo;

istituzione di sedi secondarie, rappresentanze ed agenzie anche in altre località.

Art. 4:

attribuzione delle riserve alle gestioni vita e danni nel rispetto delle normative vigenti;

aumento del capitale sociale a titolo gratuito.

Art. 5:

variazione delle caratteristiche delle azioni.

Art. 6:

osservanza per ciò che concerne la qualità di azionista, delle norme dello statuto sociale.

Art. 7:

eliminazione del riferimento all'art. 2377 del codice civile concernente le deliberazioni assembleari;

modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 8:

adeguamento per la validità delle assemblee e delle relative deliberazioni alle disposizioni di legge.

Art. 9:

adeguamento per la rappresentanza degli azionisti in assemblea alle disposizioni di legge.

Art. 10:

presidenza dell'assemblea dei soci;

nomina del segretario e, occorrendo, di due scrutatori da parte dell'assemblea su proposta del presidente.

Art. 11:

modalità di sottoscrizione del verbale delle deliberazioni assembleari e di redazione di quello delle assemblee straordinarie.

Art. 12:

variazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 13:

introduzione, per gli amministratori, del mancato vincolo al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile, salvo contraria deliberazione dell'assemblea;

modalità della sostituzione dei consiglieri in caso di mancanza di uno o più amministratori nel corso dell'esercizio.

Art. 14:

modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.

Art. 15:

individuazione dei soggetti incaricati di presiedere le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 16:

validità delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle relative deliberazioni;

adunanze del consiglio di amministrazione in teleconferenza o videoconferenza.

Art. 17:

obbligo per gli amministratori cui sono stati delegati i poteri di riferire al collegio sindacale sull'attività

svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate.

Art. 18:

possibilità di nomina da parte del consiglio di amministrazione di uno o più amministratori delegati e di un comitato esecutivo, di conferimento a singoli amministratori di incarichi speciali e di nomina di procuratori *ad negotia* e mandatari per determinati atti;

modalità di convocazione e validità delle riunioni del comitato esecutivo.

Art. 19:

rimborso spese relative alle funzioni esercitate dagli amministratori e compenso annuo spettante al consiglio di amministrazione.

Art. 20:

nomina da parte del consiglio di amministrazione o, in caso di urgenza, del comitato esecutivo di uno o più direttori generali e determinazione di attribuzioni e poteri.

Art. 21:

rappresentanza legale della società e firma sociale.

Art. 22:

nuova procedura per la nomina del collegio sindacale.

Art. 24:

modifica della ripartizione dell'utile di bilancio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A1866

PROVVEDIMENTO 8 marzo 1999.

Fusione per incorporazione della Mercury - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Bologna, ne La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 1139).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed

integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., e in forma abbreviata La Fiduciaria S.p.a., con sede in Bologna ed alla società Mercury - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., e in forma abbreviata Mercury S.p.a., con sede in Bologna;

Viste le delibere delle assemblee straordinarie de La Fiduciaria S.p.a. e della Mercury S.p.a. del 29 giugno 1998 che hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della Mercury S.p.a. ne La Fiduciaria S.p.a., con effetti contabili dal 1° gennaio 1998;

Visti i decreti in data 7 ottobre 1998 con i quali il tribunale di Bologna, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Vista l'istanza presentata in data 29 ottobre 1998, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione ne La Fiduciaria S.p.a. della Mercury S.p.a., nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi sufficienti per la copertura del margine di solvibilità;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina assicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 4 marzo 1999 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle società La Fiduciaria S.p.a. e Mercury S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, della Mercury - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, ne La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Bologna.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A1867

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 1999.

Accordo Stato-regioni per la «Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti». (Repertorio atti n. 593).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro della sanità sulla riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, trasmesso il 23 dicembre 1998, nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato in sede tecnica Stato-regioni il 1° dicembre 1998;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Confe-

renza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sancisce

il seguente accordo nei termini sottoindicati: Governo, regioni e province autonome convengono sui seguenti obiettivi, contenuti nel documento per la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante:

1. Nell'ambito delle finalità complessive del Servizio sanitario nazionale il sistema di assistenza pubblico alle persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze opera per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona;

b) prevenzione della mortalità la morbosità legate alla tossicodipendenza e/o all'abuso di sostanze, con particolare riferimento alla mortalità da episodi acuti;

c) raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entità e caratteristiche del problema;

d) adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso;

e) valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali;

f) collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto del fenomeno della droga.

2. Le amministrazioni regionali definiscono:

a) la programmazione regionale delle attività nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze d'abuso;

b) il modello organizzativo tipo che le aziende devono adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2;

c) le regole e modalità di instaurazione di un ottimale rapporto tra le aziende sanitarie e gli enti e associazioni privati;

d) i programmi di formazione del personale del sistema di assistenza, anche in collaborazione con le strutture istituzionali della formazione;

e) le regole per i controlli, le verifiche e la valutazione dei risultati delle attività realizzate dal sistema di assistenza.

3. Nell'ambito degli obiettivi complessivi del sistema di assistenza e sulla base delle indicazioni della programmazione regionale nel settore delle tossicodipendenze, le Aziende unità sanitarie locali:

a) definiscono la programmazione locale del settore e la conseguente progettazione degli interventi;

b) stabiliscono le responsabilità relative del programma, con particolare riferimento al coordinamento delle unità operative, secondo il modello organizzativo stabilito dalla regione;

c) effettuano la rilevazione dei bisogni assistenziali, sulla base dei dati epidemiologici;

d) organizzano la conseguente articolazione degli interventi preventivi, terapeutici, di tutela della salute, di riabilitazione e reinserimento sociale, realizzando un bilanciamento fra la facilitazione dell'accesso al servizio e la razionalizzazione dell'offerta di prestazioni fra le varie unità operative;

e) adottano le misure idonee ad una ottimale integrazione delle attività intra-aziendali con quelle extra-aziendali del medesimo settore, definendo, fra gli altri, protocolli di collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte;

f) verificando l'applicazione degli standard di funzionamento del settore, procedendo al controllo delle unità operative riguardo alla partecipazione al programma dell'Azienda.

4. Le unità operative specializzate del settore delle tossicodipendenze garantiscono la erogazione delle seguenti prestazioni:

a) attività di accoglienza e diagnosi multidisciplinare;

b) terapie farmacologiche specifiche e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;

c) attività di screening, prevenzione e partecipazione alla cura delle patologie correlate all'uso di sostanze;

d) psicodiagnosi e attività di sostegno e di «counseling»;

e) attività di riabilitazione;

f) raccolta dati locali delle rilevazioni epidemiologiche in campo sanitario e sociale;

g) attuazione, secondo il programma e in base all'articolazione organizzativa delle strategie aziendali, degli interventi di prevenzione primaria, reinserimento lavorativo, medicina specialistica, trattamenti psicoterapeutici specialistici.

Roma, 21 gennaio 1999

Il presidente
BELLILLO

Il segretario
CARPANI

ACCORDO STATO-REGIONI

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI*Principi ispiratori delle attività assistenziali.*

La riorganizzazione dei servizi del settore non può avvenire senza che siano riconfermati alcuni principi fondamentali, dai quali non si può prescindere se si vuole permettere il proseguimento delle attività e garantire un miglioramento degli interventi.

È fortemente raccomandato che i servizi si occupino di tutte le sostanze d'abuso, incluse quelle legali; è inopportuno che essi siano centrati esclusivamente sull'eroina, e nemmeno sulle problematiche specifiche della «dipendenza», ma devono poter rispondere anche ai più generali aspetti connessi all'abuso di sostanze. Proprio per sviluppare e consolidare gli interventi sulle nuove tematiche poste dall'uso/abuso di sostanze, cui i servizi debbono rispondere, si includono in questo documento linee di orientamento inerenti le nuove droghe e l'alcolismo.

Al centro dell'interesse dei servizi deve esserci la «persona», quale soggetto portatore di un bisogno, indipendentemente da una effettiva richiesta di «intervento terapeutico» — ancor meno dalla possibilità di effettuare un trattamento «drug free» — e dalla disponibilità a recarsi presso la sede del servizio.

L'obiettivo generale è quello di tutelare la salute del soggetto (globalmente intesa), un compito che comprende una lista di possibili obiettivi specifici, da quello — più ambizioso e non sempre immediatamente conseguibile — di una completa riabilitazione a quello più limitato, ma non per questo da trascurare, della induzione di uno «stile di vita» meno rischioso.

In questa ottica, è inopportuna, all'interno del servizio pubblico, una metodologia di lavoro viziata da giudizi «moralistici» sulla tossicodipendenza, ma deve prevalere una strategia di «aiuto globale» agli utenti basata, ovviamente, non su una generica volontà di assistere, ma sulla offerta di prestazioni classificabili come «professionali».

Nell'ambito dei servizi è importante che si affermi sempre più il carattere «interdisciplinare» degli interventi, così definito per la capacità delle differenti realtà e qualifiche professionali di interagire positivamente a livello della singola persona assistita.

Ugualmente non è adeguata la persistenza del concetto di «irrecuperabilità»; qualunque utente deve ricevere, ovviamente sotto diverse forme, tutto l'aiuto possibile con un serio lavoro che gli consenta di raggiungere una condizione di personale benessere (si pensi ad esempio anche ai pazienti con patologia psichiatrica associata per i quali molto spesso non può esservi equilibrio senza una continua terapia farmacologica).

Non esiste una risposta elettiva per risolvere il problema delle dipendenze, ma una serie di strumenti i quali concorrono al raggiungimento di un risultato positivo solo se opportunamente integrati. In un campo particolare quale quello delle dipendenze, l'applicazione di modelli terapeutici, specie se compiuta seguendo meccanicamente schemi teorici di riferimento ed in assenza di processi di verifica dei bisogni della persona, può risultare non solo inefficace ma addirittura dannosa; il momento della valutazione diagnostica, pertanto, è di importanza fondamentale e deve costituire, insieme con una definizione della «prognosi», il punto di partenza di qualsiasi intervento.

La riorganizzazione di un settore così complesso, infine, va basata non su una concezione dell'uso/abuso/dipendenza di sostanze come «patologia unica», ma, piuttosto, su una visione più ampia e problematica, dalla quale consegue una risposta assistenziale altrettanto articolata, estesa a prestazioni estranee alla specifica competenza del Sert - malattie infettive (HIV/AIDS, MST, tubercolosi, epatiti, ecc.), disturbi psichiatrici, assistenza alle donne e all'infanzia - o, addirittura all'ambito dell'azienda sanitaria - disagio giovanile, prevenzione primaria, ecc.

Compiti specifici del sistema assistenziale.

L'assetto normativo attuale del Servizio sanitario nazionale non consente di allestire a livello nazionale e in parte nemmeno a quello regionale, una regolamentazione dettagliata e rigida del modello organizzativo di assistenza come fu invece realizzata nel decreto ministeriale n. 444, del 1990; persiste, ovviamente, la possibilità di proporre sulla base di una riflessione teorica o, preferibilmente, dell'esperienza di alcune sperimentazioni pilota, alcuni indirizzi generali circa le risposte più idonee a raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. Un forte impulso a livello nazionale per ridefinire, in accordo con le regioni, l'inserimento del nucleo dei Sert in un modello operativo aziendale rappresenta, alla luce di quanto sopra, un passo indispensabile affinché gli indirizzi organizzativi vengano ripresi con la identificazione, da parte delle regioni dei centri di finanziamento (ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo n. 502/1992) e la delimitazione, nei piani delle aziende, del ruolo delle strutture che erogano prestazioni in tale ambito.

Per questo motivo, ma anche alla luce dell'esperienza della attivazione dei Sert, sembra opportuno, prima di entrare nel merito della descrizione dei modelli organizzativi, soffermarsi sulla definizione dei compiti da considerare istituzionali ed inderogabili per il sistema di assistenza. Ciò per garantire che la priorità assegnata, a livello nazionale, alla problematica della tossicodipendenza, non venga perduta nella fase di applicazione regionale e, ancor più, aziendale, degli indirizzi programmatori.

È peraltro ovvio che anche una definizione di obiettivi risulta quanto mai debole se non si identificano i centri di responsabilità competenti e il modello organizzativo adottato. In tal senso, sembra più consona alla attuale impostazione del servizio sanitario pubblico proporre una serie di indicatori relativi sia al processo produttivo che ai suoi esiti, basati, in entrambi i casi, sulla valutazione dell'impatto che l'intervento induce sulla salute della popolazione (tossicodipendente e non), piuttosto che sui singoli individui, in base alle risorse disponibili.

Senza pretesa di esaustività e di definizione di dettaglio, sembra di poter includere nelle competenze tutte le seguenti:

L'offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini dell'aiuto alla persona con problemi di abuso (di sostanze stupefacenti, ma anche di alcool, farmaci, ecc.) e alle persone coinvolte; questo concetto di «offerta completa» va riferito ad un territorio di una certa vastità e popolazione, identificabile — in media — con la azienda sanitaria; tuttavia, trattandosi di prestazioni estremamente diversificate, in termini di complessità professionale, costi e numerosità di possibili beneficiari, occorrerà realizzare un accurato bilanciamento fra l'esigenza di un facile accesso al servizio e la razionalizzazione dell'offerta di interventi;

L'attuazione di misure specifiche per ridurre la mortalità e la morbosità legate alla tossicodipendenza e/o all'abuso di sostanze, con particolare riferimento alla mortalità da episodi acuti;

la raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per una definizione epidemiologica delle caratteristiche locali del problema;

la partecipazione alle strategie aziendali e locali relative alla prevenzione primaria e alle problematiche relative;

la formazione permanente del personale in servizio e la collaborazione con le strutture istituzionali della formazione;

la valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali;

la collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, per la definizione della strategia locale complessiva di contrasto del fenomeno della droga.

Da questa lista di obiettivi possono essere già ricavati una serie di indicatori per la valutazione del processo (es.: percentuale di tossicodipendenti del territorio che risultano in contatto o in trattamento, attività e funzionalità del rapporto con le altre istituzioni) o di risultato (diminuzione della mortalità e morbosità — globale o solo dei soggetti in trattamento — diminuzione della prevalenza di comportamenti a maggior rischio, ecc.), fatta salva l'applicazione, in tale ambito delle tecniche di pianificazione, programmazione, controllo.

Dimensione organizzativa.

Tenuto conto che al raggiungimento degli obiettivi propri dell'area delle dipendenze concorrono molteplici unità operative e servizi appartenenti a tutte le strutture primarie dell'azienda unità sanitaria locale (distretto, ospedale, ecc.), nonché altri soggetti ed enti pubblici e privati che, a vario titolo e con varia responsabilità, operano sul territorio, il modello organizzativo «dipartimentale» sembra essere una valida modalità di affrontare tutti gli aspetti connessi all'abuso di sostanze, nell'ottica dell'integrazione all'interno del comparto sanitario e tra questo e i servizi sociali.

La definizione delle caratteristiche di un modello dipartimentale efficiente ed efficace non è semplice e non è esplicitamente prevista (anche se, ovviamente, neppure esclusa) nell'assetto della «Azienda sanitaria tipo» definito dal decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Il dipartimento, previsto dal decreto legislativo n. 502/1992, art. 4, per gli ospedali, si può configurare come una entità di livello aziendale alla quale è affidato il coordinamento tecnico-scientifico oppure la gestione delle risorse dei centri di responsabilità coinvolti nell'area della dipendenza. In tale modello sono previste modalità di integrazione inter-istituzionale, con il coinvolgimento di comunità terapeutiche, associazioni di volontariato, gruppi di auto-aiuto, ecc.

Al dipartimento compete, quindi, la programmazione, la negoziazione con la direzione generale, la realizzazione e la valutazione del «Progetto sostanze d'abuso», anche per quel che concerne le risorse assegnate; deve, pertanto, provvedere:

a) garantire il massimo livello di contrasto delle dipendenze, attraverso l'articolazione degli interventi preventivi, terapeutici, di tutela della salute, di riabilitazione e reinserimento sociale;

alla rilevazione dei bisogni assistenziali (sulla base dei dati epidemiologici), collaborando alla ridefinizione dei carichi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 29/1993;

ad integrare le attività svolte nell'ambito dell'azienda (consulenze, gestione dei ricoveri in ambiente ospedaliero, prevenzione e cura di patologie correlate; ecc.) con quelle delle strutture accreditate (comunità, associazioni di volontariato, gruppi di auto-aiuto, ecc.);

ad esercitare funzioni di controllo, garantendo una strategia complessiva d'intervento e pari dignità dei compiti operativi delle diverse sedi e settori, nonché dei soggetti che vi operano;

a) verificare, sulla base delle indicazioni regionali, l'applicazione degli standard di funzionamento del settore e in particolare dei Sert, attraverso la definizione delle procedure, l'individuazione e il controllo degli indicatori di qualità delle strutture operative e la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

a) stabilire, sulla base delle indicazioni regionali, un «protocollo di collaborazione» anche con altre amministrazioni (prefetture, istituzioni scolastiche, sistema carcerario, comuni, ecc.) definendo con chiarezza gli obiettivi prioritari e le competenze dei singoli componenti della «rete», evitando la dispersione o la sovrapposizione delle risorse.

All'interno delle competenze assegnate al dipartimento un ruolo assolutamente prioritario riveste la programmazione del settore e la progettazione degli interventi. L'esigenza attuale di razionalizzare gli interventi e le risorse, garantendo efficienza ed efficacia con costi e modalità compatibili con l'assetto complessivo del Servizio sanitario nazionale, rende indispensabile l'attività di programmazione, finora quasi del tutto elusa.

Si tratta di mettere in atto un cambiamento culturale profondo, di iniziare a considerare l'attività di programmazione come una iniziale e fondamentale fase di un processo, necessaria per operare scelte rispondenti alle reali esigenze del territorio.

Attraverso una puntuale attività di programmazione, esercitata da tutte le istanze nel proprio ambito, sono individuate le problematiche prioritarie sulle quali formulare proposte di carattere tecnico e metodologico, con l'esplicitazione degli obiettivi che si intendono perseguire e delle modalità per raggiungerli.

Ne deriva quindi la necessità di prevedere, nell'ambito della programmazione, anche la verifica del conseguimento degli obiettivi, la valutazione degli interventi e dei risultati raggiunti.

L'attività di programmazione costituisce la base per la formulazione del budget aziendale, che non è un insieme di cifre, ma un piano complessivo di attività correlate alle risorse finanziarie disponibili, in rapporto agli obiettivi prioritari che l'azienda si è data al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio.

Fra i modelli organizzativi prospettabili, tenuto conto dell'autonomia di indirizzo regionale possono essere distinte due tipologie essenziali:

a) un dipartimento non dotato di una specifica configurazione gerarchico-amministrativa, al quale afferiscono, mantenendo le specifiche attribuzioni e competenze (in quanto dotate di proprio budget), le varie realtà coinvolte nell'area assistenziale della tossicodipendenza, sotto la guida di una figura di coordinamento (c.d. *Dipartimento tecnico-funzionale*);

b) un dipartimento che, al contrario, presenta una piena autonomia gestionale (nei limiti previsti dalla generale organizzazione dell'azienda) e nel quale le unità organizzative aziendali coinvolte operano in condizioni di dipendenza gerarchica da una specifica figura apicale, che controlla anche le risorse e definisce le convenzioni con le strutture accreditate (c.d. *Dipartimento strutturato*).

La direzione o il coordinamento del dipartimento sarà affidata ad un «esperto» del settore, di livello dirigenziale ed individuato, normalmente, tra i responsabili delle unità operative afferenti al dipartimento stesso. Ruolo, compiti, funzioni e durata dell'incarico del responsabile/coordinatore sono determinati dalla direzione dell'azienda secondo le indicazioni regionali.

Al fine di garantire una reale funzionalità e coordinamento per ambedue i tipi di dipartimento, è raccomandato che siano istituiti, nel loro interno e secondo le indicazioni regionali, un «Comitato ristretto di dipartimento» ed un «Comitato allargato».

Nel caso del dipartimento tecnico-funzionale, al comitato ristretto potranno partecipare tutte le strutture che in via prevalente si occupano di tossicodipendenze, sia pubbliche socio-sanitarie (Sert e comunità pubbliche) che private (comunità, centri di accoglienza, ecc.) accreditate sulla base di criteri di qualità definiti dalle singole regioni.

Nel caso del dipartimento strutturato, il comitato ristretto provvederà, invece, alla presenza delle sole strutture aziendali.

Il comitato ristretto sarà il vero organo di programmazione interna del dipartimento — e di gestione nel caso del dipartimento strutturato — al quale compete la predisposizione di un progetto generale di intervento.

Questo organo garantirà pluralità, trasparenza e pari dignità tra le varie unità operative, consentendo, inoltre, di incentivare l'applicazione del moderno modello aziendale a «responsabilità diffusa e coordinata», evitando concentrazioni di potere deresponsabilizzanti e demotivanti le singole unità operative.

Tutte le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali autorizzate, che a vario titolo, ma non come attività principale, operano nel campo delle tossicodipendenze, saranno coinvolte nelle attività del dipartimento all'interno del comitato allargato nel quale, nel caso del dipartimento strutturato, saranno inserite anche le comunità terapeutiche accreditate.

L'adozione dell'uno o dell'altro modello, presenta, inevitabilmente, vantaggi e svantaggi; per tale motivo è fortemente raccomandato che le regioni, oltre a valutare accuratamente in sede di programmazione, secondo le esigenze specifiche del proprio territorio e sulla base delle caratteristiche della domanda assistenziale e delle tipologie dell'offerta (pubblica, privata, e mista) quale sia la scelta più opportuna, stabiliscano contestualmente anche gli opportuni strumenti di verifica delle decisioni adottate. In ogni caso è opportuno che sia predisposto dal dipartimento un piano per i centri di costo da cui siano evidenziabili le risorse destinate alle singole unità ed i risultati gestionali conseguiti.

La specificità e complessità del settore raccomanda che il dipartimento, qualunque sia il modello scelto dalla regione, abbia una precisa identità ed autonomia.

Unità operative Sert.

All'interno del modello dipartimentale, comunque definito, è fortemente raccomandato che continui ad avere un ruolo determinante l'unità operativa istituzionalmente assegnata alle problematiche più specifiche dell'abuso di sostanze (Sert) anche se, a differenza del passato, la sua funzione andrà ad integrarsi con quella delle altre componenti del dipartimento, nell'ambito del piano complessivo d'intervento.

Il trasferimento della dimensione progettuale e di coordinamento a livello del dipartimento potrebbe far pensare ad una funzione di minor rilievo del Sert, così come di altre strutture operative a prevalente attività clinica, nell'ambito dell'azienda. Tuttavia, occorre ricordare che in passato, in molte realtà, la centralità del ruolo del Sert è stata più formale che sostanziale; al contrario la riaffermazione dell'importanza delle attività legate alla prevenzione e alla cura dell'abuso di sostanze, concretizzata dall'istituzione di specifici dipartimenti aziendali, consentirà di dare globalmente più rilevanza e visibilità al settore, valorizzando, di conseguenza, il ruolo del Sert.

Una delle caratteristiche precipue del Sert, che lo distingue da altri servizi, è la contemporanea presenza, nell'ambito del «pacchetto di prestazioni» offerte, di interventi «di base» e «specialistici»; già il decreto ministeriale n. 444 del 1990 identificava in questa «completezza» dell'offerta terapeutico-assistenziale un possibile incentivo per l'utenza, una previsione che sembra perfettamente confermata dalle periodiche rilevazioni del Ministero della sanità.

Ovviamente, tenuto conto che anche per le strutture pubbliche avrà luogo una procedura di accreditamento, il Sert dovrà garantire livelli minimi di prestazioni, in particolare per quanto riguarda la prima accoglienza, la diagnosi, la cura e riabilitazione, mentre sarà compito del dipartimento proporre un'articolazione ottimale all'interno dell'azienda di unità operative che garantiscano all'utenza le prestazioni più complesse. In ogni caso è fortemente raccomandato che i Sert assicurino la maggior flessibilità e complessità di prestazioni possibile per qualificare ulteriormente il sistema assistenziale.

Fatta salva l'emanazione di norme specifiche in materia di accreditamento, tra le prestazioni che il servizio dovrebbe garantire, per poter operare, devono essere comprese le seguenti:

- pronta accoglienza e diagnosi;
- terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
- attività di screening, prevenzione e partecipazione alla cura delle patologie correlate all'uso di sostanze;
- psicodiagnosi e attività di sostegno e di «counseling»;
- attività di riabilitazione;
- «Focal point» della ricerca epidemiologica e sociale;
- partecipazione alle attività del dipartimento (prevenzione primaria - trattamenti psicoterapici - collaborazione con agenzie di reinserimento sociale e lavorativo).

Dovrebbe, inoltre, garantire requisiti strutturali dignitosi nonché un accettabile rapporto tra programma ed obiettivi perseguiti e risorse di personale disponibili.

I servizi operanti in area metropolitana dovrebbero, inoltre, garantire, sulla base delle indicazioni e dotazioni previste dalle rispettive regioni, una capacità di intervento su specifiche popolazioni a rischio (ad es. immigrati, extracomunitari, ecc.), nonché un adeguato supporto ed azione integrata con la istituzione carceraria.

Fatte salve eventuali norme relative alle dotazioni di organico, è fortemente raccomandato che le regioni provvedano, secondo le proprie esigenze e specificità ad individuare gli indicatori e i parametri di funzionalità per la definizione delle necessità di personale all'interno dei servizi.

I rapporti con il privato.

Anche nel delicato settore dei rapporti con il privato, l'evoluzione normativa del Servizio sanitario nazionale richiede un superamento della situazione attuale, sia per quanto riguarda le modalità della collaborazione con le strutture (che avrà luogo tramite la procedura dell'accreditamento) che per quanto concerne le dinamiche dei percorsi terapeutici e il ruolo stesso degli ex enti ausiliari.

Occorre premettere che la piena applicazione del «disegno strategico» di riforma del decreto legislativo n. 502/1992 sul rapporto pubblico-privato (peraltro ancora in fase precoce di realizzazione anche per le altre realtà del Servizio sanitario nazionale), orientato alla concorrenzialità tra i produttori di servizi, appare particolarmente difficoltosa nel campo delle tossicodipendenze; ciò non solo per la complessità e specificità, più volte rimarcata, di questo settore, ma, in maggior misura, per alcune peculiari caratteristiche dello sviluppo storico dell'offerta di assistenza nel nostro Paese:

a) la forte connotazione dell'offerta del settore privato, realizzata, nella quasi totalità dei casi, da enti «non profit» e improntata, almeno in larga parte (sia in relazione alle modalità di finanziamento delle convenzioni che alla filosofia di intervento), al modello comunitario classico, con percorsi terapeutici «drug-free»; questo tipo di offerta ha condizionato, ovviamente, la tipologia dei pazienti candidati ad un trattamento presso le strutture private e, conseguentemente, l'adozione di metodologie di diagnosi e «selezione» specificamente orientate;

b) il ruolo conseguentemente molto ampio svolto dal servizio pubblico, al quale da un lato il «mercato» ha fatto carico delle responsabilità assistenziali relativamente all'80-90% dei pazienti (inclusi i più gravi e difficili), dall'altro la legge ha assegnato il compito di «filtro regolatore» dell'ingresso nel sistema privato, tanto dal punto di vista della singola persona (valutazione diagnostica) che più in generale, di verifica e controllo delle strutture e dei trattamenti; è superfluo sottolineare la difficoltà di esercitare correttamente questo doppio ruolo;

c) la visione spesso differente del problema della tossicodipendenza e delle risposte da dare alle persone coinvolte, una situazione conseguente, in parte, alla strutturazione organizzativa ricordata, ma legata, soprattutto, ai differenti percorsi storico-culturali e, in particolare, formativi ed esperienziali, degli operatori dei due settori, con le relative implicazioni negative.

Occorre riconoscere che questa situazione è attualmente in notevole evoluzione, per il percorso spontaneo di «professionalizzazione» compiuto, con grandi sforzi personali, dagli operatori di molte realtà, e, in alcune situazioni locali, dall'attuazione di politiche regionali e/o aziendali mirate a favorire la formazione comune e la integrazione nell'attività di assistenza.

È, pertanto, fortemente raccomandato che la revisione della organizzazione miri a favorire e accelerare questa evoluzione positiva, definendo con chiarezza un obiettivo finale di parità piena fra i due settori, ma nel contempo stabilendo anche un percorso con numerose tappe intermedie, evitando «fughe in avanti» che, nella attuale instabilità, verosimilmente causerebbero solo incomprensioni, ritardando ulteriormente il conseguimento di un risultato auspicato da tutti.

Possibili misure nella corretta direzione potrebbero essere le seguenti:

1) l'ampliamento delle tipologie di «pacchetti di prestazioni» private acquistabili, non ristretto perciò, come attualmente avviene, alle sole strutture comunitarie residenziali e semiresidenziali; ciò porterebbe da un lato al riconoscimento delle numerose iniziative avviate dal privato sociale in questi anni (centri crisi, unità di strada, programmi brevi, ecc.), dall'altro ad orientare le «nuove offerte» verso settori probabilmente più carenti piuttosto che verso le tipologie classiche per le quali sussiste, al momento, un apparente «surplus» di offerta;

2) la elaborazione di percorsi formativi comuni ai due settori, con particolare riguardo al problema della valutazione diagnostica e della definizione dei percorsi terapeutici, stabiliti sulla base degli

oggettivi bisogni della persona, piuttosto che orientati ad una singola modalità di trattamento e, comunque, indipendenti dalla istituzione di appartenenza dell'operatore che accoglie il paziente;

3) l'incentivazione (tramite, ad esempio, la semplificazione delle procedure burocratiche) di esperienze di integrazione territoriale basate sulla accettazione di un sistema di regole condiviso dal pubblico e dal privato e sulla adozione di strumenti e metodologie comuni per la definizione dei percorsi terapeutici.

È opportuno che un'ulteriore riflessione successiva affronti il problema della separazione del ruolo «di controllo» del pubblico da quello di «produttore di servizi», un aspetto particolarmente delicato, anche perché non è pensabile l'esercizio di una funzione di verifica senza l'apporto di precise competenze tecniche, al momento riscontrabili quasi esclusivamente all'interno del Sert.

È fortemente raccomandato che le regioni, in sede di recepimento di questo documento, indichino chiaramente il percorso e la modalità propria, scelti per una diversa e più avanzata definizione del rapporto pubblico-privato.

La programmazione degli interventi e il coordinamento extra-aziendale.

La definizione di obiettivi da conseguire e la adozione di un modello organizzativo non possono avere luogo al di fuori di una visione complessiva e dinamica della realtà dell'assistenza sanitaria e di quella sociale che ad essa va più o meno ampiamente a sovrapporsi.

È opportuno che una iniziativa nazionale di revisione degli assetti prefiguri lo scenario nel quale i dipartimenti si troveranno ad operare.

Pur sicuramente differenziato da una realtà all'altra; in base alle scelte politiche che verranno operate, il futuro del settore dovrà fare i conti con i seguenti processi:

a) la sempre maggiore riduzione del ruolo di controllo amministrativo dello Stato, accompagnato, auspicabilmente, da un maggior ruolo di indirizzo tecnico e di mediazione con le istanze provenienti dall'Unione europea;

b) la diminuzione delle funzioni di carattere gestionale dell'ente regione (lasciato alle aziende), a favore di un ruolo di indirizzo-valutazione, con compiti di programmazione a «maglie» più o meno larghe;

c) la riproposizione di un ruolo di rilievo dei comuni e degli enti locali, sia per quanto riguarda le problematiche dell'assistenza sociale che la possibilità (pur con modalità tutte da definire) di influenzare le strategie delle aziende sanitarie;

d) un possibile nuovo ruolo fra le realtà coinvolte, specie per quanto riguarda la prevenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici (prefetture, provveditorati agli studi, ecc.), che potrebbero acquisire una maggiore autonomia e conseguentemente svolgere una funzione differente.

È evidente che queste dinamiche complesse, se possono contribuire, adeguatamente coordinate e indirizzate, allo sviluppo di nuove idee e di risorse aggiuntive, ove fossero lasciate a se stesse e ad iniziative individuali, non potrebbero che portare ad ulteriore confusione, sovrapposizioni e scambio di ruoli in definitiva a sprechi delle già scarse risorse.

Il ruolo fondamentale dello Stato e ancor più delle regioni, da attuare tramite la realizzazione di specifici piani (progetti-obiettivo) del settore delle tossicodipendenze e la costituzione - ai vari livelli - di commissioni tecniche ad ampia rappresentatività delle realtà coinvolte (pubbliche e private), costituisce indubbiamente un momento indispensabile per riuscita della strategia complessiva.

È, però, a livello locale, ove hanno luogo, in concreto, la gestione dei fondi e l'organizzazione dei servizi, che la questione del coordinamento si presenta più problematica e dovrà essere avviato un percorso programmatico preciso e condiviso.

In questo senso, riveste ancor più importanza il ruolo che il Dipartimento può assumere, per la sua collocazione nell'ambito delle

strutture dell'azienda con funzione strategico-programmatoria, quale interfaccia dell'azienda medesima con la costellazione degli attori-chiave coinvolti.

È fortemente raccomandato che i rapporti di cooperazione siano il più possibile regolamentati anche tramite la creazione di un apposito tavolo di confronto, o comitato locale, che predisponga un piano o progetto di intervento per l'area delle tossicodipendenze e definisca chiaramente, alla luce delle impostazioni nazionali e regionali, gli obiettivi locali dell'intervento, le strategie da impiegare, i ruoli di ciascun ente coinvolto e le metodologie per la valutazione dei risultati e la programmazione delle iniziative.

Indicazioni finali.

Per verificare l'applicazione delle indicazioni del presente documento e per valutarne l'impatto è costituito presso il Ministero della sanità un gruppo di «controllo» composto da tre componenti ministeriali e tre esponenti regionali che dopo un anno dall'approvazione del presente accordo relazionerà al Ministro della sanità e alla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome.

A cadenza annuale verrà prodotta una relazione di sintesi dello stato di applicazione e della situazione dei Servizi per le tossicodipendenze. I componenti il gruppo di controllo saranno indicati rispettivamente dal Ministro della sanità e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome.

Il problema dell'alcooldipendenza.

La necessità di una riorganizzazione dei servizi sanitari operanti nel campo della dipendenza da alcool e della patologia alcooldipendenza si pone oggi soprattutto in relazione alle seguenti esigenze:

1) incrementare l'attività e la diffusione di questi servizi, che dovranno essere posti in grado di rispondere a una domanda di assistenza e di prevenzione sempre attuali e di crescente ampiezza e complessità, nei confronti della quale finora, peraltro, non sono stati assicurati, nel territorio nazionale, livelli di assistenza uniformi in relazione a uno standard minimo;

2) razionalizzare gli interventi in modo da garantire agli stessi efficacia ed efficienza con costi e secondo modalità compatibili con l'assetto complessivo generale del servizio sanitario nazionale così come delineato dalla più recente normativa di riforma (decreto legislativo n. 502/1992 e seguenti);

3) migliorare qualitativamente i servizi adattandone i moduli organizzativi anche ai vincoli posti dalla correttezza tecnico-scientifica degli interventi, che dovrà essere oggetto di adeguata valutazione.

Sono state pertanto individuate le seguenti linee programmatiche da attuare, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, attraverso gli strumenti normativi e di programmazione di competenza sia del Ministero della sanità, per quanto attiene alla determinazione degli obiettivi fondamentali e alle linee generali di indirizzo, sia delle regioni, in particolare per quanto attiene alla determinazione dei principi sulla organizzazione dei servizi e sulla attività destinata alla tutela della salute (decreto legislativo n. 502/1992, art. 2, comma 2).

Facendo riferimento a quanto delineato ai punti 1), 2) e 3), si propone pertanto quanto segue.

È fortemente raccomandato che le regioni definiscano specifiche risposte organizzative per i problemi legati all'alcoolismo, secondo modelli quantitativamente e qualitativamente dimensionati alla domanda dei territori di appartenenza, assicurando ai livelli di ogni azienda unità sanitaria locale un efficiente coordinamento delle risorse a ciò deputate; a tal fine, come linea di indirizzo generale, si raccomanda l'inserimento delle attività di assistenza alle persone con problemi di alcoolismo nell'ambito del dipartimento delle dipendenze, descritto nei paragrafi precedenti.

Tale scelta non intende esaurire tutta la complessità della fenomenologia derivante dal consumo inadeguato di alcool nella esclusiva attenzione ai fenomeni di dipendenza conclamata o alla sua prevenzione. Si è consapevoli, ad esempio, della importanza del fenomeno dell'abuso estemporaneo finalizzato allo sballo, o del carattere cultu-

rale di certe tipologie di consumo in eccesso, che richiedono certamente interventi preventivi che, per la parte di competenza possono essere assunti anche dal sistema sanitario.

Compito istituzionale più specifico del Servizio sanitario nazionale è però garantire al minor costo la più efficace risposta ai problemi sanitari; essendo la dipendenza l'esito sanitario più complesso dell'uso della bevanda alcolica, per la molteplicità dei suoi inevitabili correlati medici, psicologici e sociali, appare corretto collocare gli interventi nell'ambito di una struttura finalizzata alla prevenzione, trattamento e riabilitazione delle dipendenze, ferma restando la necessità di incrementare le attività di prevenzione sul territorio, che per le dipendenze da sostanze legali si pongono come particolarmente pertinenti.

La scelta del dipartimento appare in grado di soddisfare le esigenze di efficaci risultati ai minori costi di cui ai punti 1), 2) e 3), ed appare inoltre come il modello organizzativo attualmente più disponibile e più in linea con le scelte strategiche di politica sanitaria a livello nazionale, per affrontare con la dovuta preparazione e le adeguate risorse i problemi complessi.

Tale scelta potrà garantire un'area specifica di intervento per l'alcooldipendenza nell'ambito di una struttura ad ampio spettro, il dipartimento, destinata al trattamento dei problemi relativi a tutte le dipendenze, in grado di assicurare disponibilità di risorse logistiche, strumentali e umane adeguate alla complessità dei problemi, nonché risposte interdisciplinari integrate, a livello medico, psicologico e sociale.

Una struttura dipartimentale deputata a svolgere le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo in relazione a prevenzione trattamento e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze, e alle altre attività a ciò connesse, di grado di salvaguardare la specificità di ciascuna tipologia di dipendenza ma contestualmente di ottimizzare l'attività delle diverse professionalità richieste per questi compiti, appare un modello adeguato e conveniente dal punto di vista gestionale per realizzare le finalità sopra esposte.

Nell'ambito della concreta operatività dei servizi sarà però opportuno salvaguardare con molta forza la specificità (anche logistica) di alcuni spazi destinati alla dipendenza da alcool, soprattutto per quanto attiene al trattamento e alla riabilitazione.

È fortemente raccomandato che ciascuna regione, nell'ambito della autonomia organizzativa e normativa prevista dall'attuale assetto legislativo, individui, per quanto riguarda l'alcooldipendenza, l'articolazione degli specifici servizi deputati alle attività operative.

Resta comunque opportuno che ciascun dipartimento si doti almeno di una équipe alcoologica di carattere multidisciplinare collocata nell'ambito del servizio (o dei servizi) ritenuto più idoneo.

Tale équipe potrà costituire il punto focale per gli interventi di secondo livello, ossia di diagnosi, di trattamento e di riabilitazione, nonché per il concreto raccordo con altri luoghi della rete funzionale definiti dalla programmazione dipartimentale, ivi comprese le strutture ospedaliere, le altre agenzie del volontariato, dell'associazionismo, del privato sociale e del privato disponibili sul territorio e utilizzabili ai fini suddetti.

È fortemente raccomandato che venga posta particolare attenzione, nell'ambito della rete funzionale di servizi che fanno capo al dipartimento, al coordinamento con i reparti ospedalieri che ricoverano i soggetti con patologie alcoolcorrelate, in quanto per questa tipologia di pazienti il ricovero ospedaliero è spesso la prima occasione di contatto con una struttura curante, che pertanto deve esserne adeguatamente valorizzata ai fini della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con adeguati programmi che utilizzino tutte le risorse dipartimentali a disposizione.

Nell'ambito di tali risorse è, pertanto opportuno comprendere un modulo operativo ospedaliero cui faccia capo un numero predeterminato di posti letto individuato dalla regione tenendo conto della prevalenza delle patologie alcoolcorrelate, ma comunque di dimensioni limitate (si propongono orientativamente tre posti letto per un bacino di 300.000 persone), inserito nell'ambito di uno o più reparti interessati (medicina generale, neurologia, psichiatria, gastroenterologia,

ecc.), che preveda l'utilizzo del personale infermieristico del reparto, ma aperto alle attività del personale delle strutture territoriali del dipartimento. Tale modulo avrà una relativa autonomia funzionale nell'ambito ospedaliero, ma sarà inserito, con specifiche funzioni, nell'ambito dei piani di lavoro del dipartimento, di cui attuerà, tramite personale proprio, i programmi relativi al sostegno e alla riabilitazione in fase di ricovero.

Il modulo dovrebbe occuparsi di problemi di dipendenza a prescindere dalla specifica sostanza di abuso, anche in funzione della crescente prevalenza di soggetti politossicodipendenti.

Su tale modulo non si ritengono opportune indicazioni più dettagliate in merito agli aspetti gestionali e di responsabilità, che potranno più propriamente essere affrontati e risolti dalle singole regioni nel rispetto delle relative specificità.

Il modello organizzativo del dipartimento potrà consentire l'attuazione di protocolli di trattamento aderenti ai modelli scientifici e professionali più accreditati e adeguati ai singoli casi, codificati in appositi programmi, nonché il controllo degli stessi e dei relativi esiti.

In tale modello la valutazione diagnostica, l'esplicitazione di una prognosi e il controllo dei risultati, da esprimersi in termini che tengano conto della complessità medico-psico-sociale della alcooldipendenza, verranno pertanto ad assumere una importanza centrale e il criterio di scelta di programmi e strumenti non potrà prescindere dal loro accreditamento sul piano scientifico (al livello di tutte le discipline interessate) e dalla valutazione clinica.

I programmi di trattamento del dipartimento e i relativi protocolli saranno il nucleo attorno al quale si struttureranno gli interventi dei soggetti erogatori, pubblici, privati e del volontariato a livello sanitario.

Il dipartimento attingerà ampiamente a tutte le risorse che il territorio offre, non solo a quelle pubbliche, dunque, ma anche a quelle del volontariato, del privato sociale e del privato, sia professionali che non professionali, salvaguardando la differenziazione delle specificità e le garanzie richieste dalla normativa in atto per ciascuna tipologia di intervento, creando adeguate modalità di connessione tramite gli opportuni accordi e convenzioni, nel rispetto del principio, sancito dal decreto legislativo n. 502/1992, che la natura pubblica del servizio sociosanitario prescinde dalla natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto erogatore.

È evidente come alcuni livelli delle problematiche alcoliche, come quelli che attengono alla prevenzione e in particolare alla trasmissione culturale dei modelli di consumo e agli stili di vita, oppure al reinserimento sociale richiedano interventi di valenza più prettamente sociale, e richiamino pertanto alle competenze e agli interessi di altre autorità non sanitarie. A tali livelli non si può non confermare l'esigenza di sinergie sul piano operativo fra le istituzioni e le agenzie sanitarie e quelle che genericamente possiamo definire «sociali»; il dipartimento tanto più si qualificherà, quanto più avrà la capacità di collaborare con le altre amministrazioni, diverse da quella sanitaria (prefetture, scuole, carcere, ma anche enti locali e comunità) a vario titolo chiamate ad intervenire nel campo della lotta alla alcooldipendenza.

Sarà però opportuno definire con precisione una chiara distribuzione delle competenze istituzionali per allocare le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie nelle sedi più adeguate e rispondere così, in modo altrettanto adeguato alle esigenze poste dai diversi livelli dei problemi.

Problematiche emergenti: Le nuove droghe.

Il numero di droghe presenti sul mercato illecito è in continuo aumento e anche se alcune di queste sostanze scompariranno presto, altre resteranno stabilmente prescritti per anni. Inoltre, nuove modalità di consumo appaiono repentinamente per non essere sostituite da altre. Alcune sostanze sono realmente «nuove», ma, altrettanto frequentemente, ciò cui si assiste è la presenza di aspetti «nuovi» che riguardano le persone che assumono sostanze già conosciute da tempo, le motivazioni dell'assunzione, il sistema di produzione e la rete di distribuzione. Un sistema di servizi che intende seguire questi cambiamenti rischia di trovarsi sempre in grave ritardo e non in grado

di cogliere in tempo reale le modificazioni che i consumatori, i produttori e le regole dei mercati impongono. D'altra parte, non giova alla comprensione del fenomeno l'utilizzo esclusivo degli schemi di riferimento che i servizi, pubblici e del privato sociale, hanno costruito in questi anni; basandosi sulle caratteristiche e le necessità degli utenti eroinomani.

La risposta ai nuovi bisogni e tendenze, se vuole essere fondata, per quanto possibile, su presupposti razionali e non semplicemente su una sorta di «esigenza etico-professionale» di dare immediatamente risposte al problema, magari con azioni generiche e scoordinate, dovrà basarsi, innanzitutto, su un preliminare approfondimento conoscitivo della diffusione e delle caratteristiche del consumo di droghe sintetiche a livello locale. Si tratta di un'informazione che, oltre a costituire il fondamento dei programmi di prevenzione, risulta indispensabile anche alla costruzione di una mappatura complessiva del problema (a livello regionale e nazionale), nell'ottica di allestimento di un sistema di monitoraggio più ampio («sistema rapido di allerta») che l'Unione europea ha chiesto ai governi dei vari Paesi (e di conseguenza agli operatori del settore) di voler con ogni mezzo contribuire a realizzare.

Oltre a questo, è opportuno che le iniziative da realizzare tengano conto di una serie di riflessione sulla strategia complessiva:

non vi è società che non abbia assistito alla diffusione di sostanze psicoattive al proprio interno. Gli adolescenti non sono educati a crescere in un mondo senza droghe, ma in un ambiente caratterizzato dall'assunzione, anche legale, di sostanze (farmaci, tabacco, alcool), che produce la convinzione di una «non pericolosità» delle sostanze stesse; inoltre, le sostanze illegali stimolano curiosità e la ricerca di sostanze diverse;

i danni delle droghe in genere compaiono dopo un uso prolungato, mentre gli effetti piacevoli e ricercati si manifestano immediatamente;

per molti giovani l'assunzione di sostanze assume le caratteristiche di un rito di passaggio, di una fase di sperimentazione, in un'età caratterizzata da un atteggiamento esplorativo, di cui l'assunzione di rischi può essere una manifestazione esteriore;

un uso sperimentale - a volte puramente «ludico-ricreativo» - un'estrema variabilità di pattern d'uso e di durata dell'assunzione sono caratteristiche frequentemente riscontrabili in molte nuove forme di consumo;

tali problematiche, in quanto connesse con l'uso di sostanze psicoattive, coinvolgono sicuramente i Sert, ma sarebbe estremamente riduttivo e fuorviante considerare tali servizi come punti di riferimento esclusivi per problematiche che sono invece connesse, in gran parte, con quelle più generali dell'adolescenza. Sarebbe, invece, opportuno che personale dei Sert, operatori di altri servizi, enti ed associazioni attive sulle problematiche degli adolescenti, iniziassero a realizzare collaborazioni progettuali finalizzate a costruire, nel medio termine, una rete di prevenzione/assistenza;

nel caso si individuino soggetti a rischio o che usano sostanze senza avere le caratteristiche di consumatori abituali, è opportuno non classificarli come tossicodipendenti o comunque come soggetti con problemi, ma creare da parte dell'équipe le condizioni per ridurre i rischi legati all'assunzione di sostanze e promuovere comportamenti responsabili.

Anche il «luogo fisico» dell'incontro tra gli operatori e i giovani dovrebbe essere, se appena possibile, diverso dal tradizionale Sert dove affluiscono gli eroinomani e, comunque, i pazienti più «gravi». Il personale dell'équipe potrebbe incontrare tali persone in centri di ascolto per adolescenti o consultori giovani, opportunamente incentivati e sostenuti, oppure potrebbe essere punto di riferimento per il gruppo studenti e/o docenti dei centri d'informazione e consulenza delle scuole secondarie, allo scopo di dare loro identità e supportarli rispetto alle seguenti funzioni:

saper cogliere e leggere situazioni di disagio più o meno strutturato o di precoce uso/abuso di sostanze psicoattive;

saper informare sulle vecchie e nuove droghe in termini scientifici;

saper inviare ai servizi più specializzati le situazioni maggiormente problematiche;

saper raccogliere informazioni sui comportamenti e le abitudini dei giovani, anche in riferimento all'uso di sostanze psicoattive, legali ed illegali.

I tre macrosettori su cui articolare gli interventi sono:

1) l'informazione, articolata su due livelli: uno rivolto a tutti gli adolescenti e uno per le persone che già utilizzano sostanze. L'informazione, strettamente connessa con il punto 2), dovrà essere sensibile ai cambiamenti rapidissimi di questo settore, con particolare attenzione all'uso di più sostanze, alla comparsa di nuovi prodotti, alle combinazioni possibili di sostanze diverse e ai cambiamenti nelle modalità d'assunzione;

2) la prevenzione: le campagne preventivo/informative dovrebbero essere articolate prevalentemente a livello locale, prevedendo il coinvolgimento delle famiglie ed una articolazione degli obiettivi. Gli operatori di prevenzione dovrebbero lavorare, in particolare, sulle motivazioni che spingono la popolazione «target» ad usare sostanze.

Dovrebbe essere posta particolare attenzione ai seguenti punti:

fornire informazioni accurate ed imparziali;

porre attenzione alle variabili personali che possono esporre alcuni individui o gruppi ad una aumentata vulnerabilità nei confronti dell'influenza dei «pari»;

insegnare a fronteggiare situazioni difficili e ad assumere decisioni soprattutto in contesti in cui vengono esercitate forti pressioni negative;

promuovere un miglioramento dei livelli di comunicazione tra gli adolescenti e i loro genitori, insegnanti, altri educatori ed adulti in genere;

proporre alternative concrete; piacevoli ed accettabili per i giovani, rispetto all'uso di sostanze e a modalità di divertimento strettamente connesse con comportamenti a rischio;

prevedere nuovi programmi di prevenzione che sappiano incontrare le esigenze di quanti abbandonano precocemente la scuola.

3) La prevenzione secondaria: comprende gli interventi che mirano a ridurre i rischi e i danni una volta che gli interventi di prevenzione primaria non abbiano avuto esito favorevole. In tale intervento non c'è alcuna condivisione della «cultura del consumo» ma la consapevolezza che in una fase della vita, come quella adolescenziale, lo «sperimentare» può far parte del processo di confronto con il gruppo dei pari e l'uso di sostanze, vissuto in genere come facile soluzione, crea meccanismi di incomunicabilità con il mondo degli adulti.

Le strategie ipotizzabili possono comprendere: la promozione di campagne informativo/preventive volte ad evitare l'emarginazione di chi usa sostanze, a stimolare la conoscenza degli effetti e dei rischi, delle conseguenze a breve e a lungo termine, degli indirizzi cui rivolgersi per chiedere aiuto; il contatto dei giovani consumatori nei luoghi classici di consumo e di aggregazione giovanile (discoteche, pub, etc.) con la proposta di materiale informativo sulle sostanze psicoattive; la ricerca di possibilità d'incontro tra giovani e le istituzioni in luoghi diversi dai Sert; la realizzazione di protocolli d'intesa con gli operatori di categoria legati all'ambiente del divertimento, al fine di ridurre i rischi legati all'assunzione di tutti i tipi di sostanze e ai comportamenti eccessivamente pericolosi dal punto di vista psico-fisico.

99A1737

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 marzo 1999, n. 910026.

Indicazioni necessarie alla riattivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo.

Alle imprese interessate

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Unioncamere

Alle unioni regionali delle camere di commercio

Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10. L'art. 53 e l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per l'acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno elevato l'ammontare massimo di agevolazione concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia *de minimis*.

La presente circolare, con la quale vengono fornite le necessarie indicazioni per la riattivazione dell'intervento e definito il nuovo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici sostituisce la circolare n. 915190 del 19 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998 e la circolare integrativa n. 901294 del 28 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998, sul medesimo argomento.

Si ricorda che con decreto del 17 dicembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998 sono stati sospesi i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici fiscali in questione a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 marzo 1999. Le richieste pertanto possono essere presentate a decorrere dal 1° aprile 1999; le richieste presentate prima di tale data saranno restituite alle imprese.

1. Soggetti beneficiari.

1.1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, quelle di vendita all'ingrosso, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche.

a) si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l'attività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. In particolare esercita l'attività di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita dell'autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall'art. 28 del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche;

b) si intendono imprese commerciali di vendita all'ingrosso quelle che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono all'ingrosso i propri prodotti.

c) si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.

1.2. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge n. 317/1991 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati:

A. È definita piccola e media l'impresa che:

a) ha meno di 95 dipendenti, e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ecu;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;

B. Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

a) ha meno di 20 dipendenti, e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

2. Spese ammissibili.

2.1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al «Gruppo XIX» e alle «Attività non precedentemente specificate», di seguito elencati:

A. Gruppo XIX - Alberghi, ristoranti, bar e attività affini:

a) mobili e arredamento;

b) biancheria;

c) attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.);

d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento);

e) impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili);

f) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.

B. Attività non precedentemente specificate - «Altre attività»:

a) impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.;

b) macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico);

c) stigliatura;

d) arredamento;

e) banconi blindati o con cristalli blindati;

f) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

g) impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione;

h) impianti destinati al trattamento ed al depurazione delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici;

i) mobili e macchine ordinarie d'ufficio;

j) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.

Ulteriori tipologie di spese.

Sono altresì ammissibili anche le spese relative agli acquisti di programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all'introduzione dell'euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi gli apparecchi EFT-POS). Per quanto riguarda l'acquisto di programmi informatici rientrano in tale tipologia di spesa i software applicativi, utilizzati cioè per applicazioni particolari, mentre i software di sistema essendo riferiti strettamente all'hardware sono considerati come parte integrante del bene sul quale sono applicati. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa l'acquisto dell'hardware e del relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, quelle per canoni, ecc.

Le spese relative ai programmi informatici debbono essere capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilità per più esercizi, debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai singoli esercizi, secondo la vigente disciplina fiscale.

2.2. Non sono ammissibili le spese concernenti autoveicoli, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di autofatturazione.

2.3. Le spese medesime devono essere integralmente fatturate a partire dal 1° gennaio 1998 e sono ammissibili al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo, e dei costi relativi alla manodopera eventualmente utilizzata nella realizzazione di impianti. Non sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente a detto termine.

2.4. Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 del codice civile), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del ter-

mine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla società di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.

2.5. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell'unità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un'altra unità locale dell'impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

2.6. Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente punto 2.5, l'impresa potrà trasferire i beni agevolati dall'unità locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni nell'unità locale per il periodo di chiusura. In tal caso l'impresa dovrà comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto 2.5, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli stessi in tale località.

3. Tipologia e misura dell'agevolazione.

3.1 L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg e dell'IVA, anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio allegando alla dichiarazione stessa copia della comunicazione di cui al punto 4.2. Il credito d'imposta può essere fatto valere a partire dall'anno 2000 ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale è concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto; ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

3.2. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis*, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti *de minimis*, svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di Stato, consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria *de minimis*, complessivamente non superiori a 100.000 ecu, ora euro, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto *de minimis*.

Risulta pertanto necessario far sì che, qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria *de minimis* d'importo complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell'agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza il Ministero deve conoscere l'importo di tutti gli aiuti *de minimis*, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concessi all'impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l'impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria *de minimis* d'importo complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro, pena la esclusione dalle agevolazioni, deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti. I tassi di conversione lira/ecu da applicare per gli aiuti concessi fino al 1998 sono quelli medi annuali (utilizzati ai fini della determinazione della dimensione aziendale) relativi all'esercizio precedente quello di concessione dell'aiuto *de minimis*, di seguito indicati:

Aiuti concessi nel	Tasso di conversione da applicare
1996	2.107,2
1997	1.932,7
1998	1.923,6

Per gli aiuti concessi a partire dal 1999 il tasso di conversione lira/euro è pari a lire 1.936,27.

Nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato nel triennio precedente la data di spedizione della domanda di alcun aiuto *de minimis*, l'ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 1998, è pari a lire 193.627.000, corrispondente a spese sostenute per lire 968.135.000.

3.3. Le risorse disponibili sono pari a lire 250 miliardi, cui si aggiungono eventuali residui provenienti dallo stanziamento precedente.

3.4. È prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato

utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.

4. Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni.

4.1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è situata l'unità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia o estratto dal sito Internet www.minindustria.it, lo schema allegato alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: «Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio». Deve essere presentata per ciascuna unità locale una domanda.

L'impresa dovrà trasmettere alla camera di commercio, unitamente alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione:

a) copia fotostatica delle fatture relative ai beni per i quali sono state richieste le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite leasing, copia della fattura intestata alla società di locazione finanziaria);

b) originale o copia autenticata della quietanza delle stesse o della relativa dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento per almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla società di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito).

In caso di parziale invio della documentazione di cui ai punti a) e b) la camera di commercio competente sospende l'inserimento della domanda negli elenchi di cui al successivo punto 4.2 e provvede a richiedere l'integrazione che dovrà pervenire, con le medesime modalità, entro trenta giorni dalla richiesta medesima. La domanda, completa della documentazione, verrà inserita nell'elenco relativo al giorno di trasmissione dei documenti richiesti.

Il mancato invio della documentazione integrativa verrà considerato come rinuncia all'agevolazione e pertanto la domanda non avrà seguito.

4.2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, controllate le disponibilità finanziarie, ordina, in appositi e distinti elenchi secondo l'ordine cronologico di spedizione le domande validamente pervenute e trasmesse da ciascuna camera di commercio, e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione.

4.3. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.

4.4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Contestualmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di cassa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese.

A decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione di esaurimento fondi non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data saranno restituite alle imprese.

Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al punto 4.2, nell'anno successivo nei limiti della relativa disponibilità.

Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, fissare nuovi termini per la presentazione delle domande.

4.5. Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto 4.2:

a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello allegato alla presente circolare;

b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda per la compilazione della domanda di accesso ai benefici;

c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;

d) la mancanza della firma e/o dell'autentica della medesima. Si ricorda che in base alle innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191, è possibile, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l'ufficiale di anagrafe, adempiere all'obbligo di autentica della firma allegando alla richiesta di accesso ai benefici, fotocopia del documento valido di identità del firmatario;

e) il mancato invio della documentazione integrativa di cui al punto 4.1.

5. Divieto di cumulo.

5.1. L'impresa non può beneficiare per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 449 del 1997, di altre agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche gli aiuti *de minimis*, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni

comunitarie cofinanziate, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge n. 317 del 1991, richiamate dal comma 3 dell'art. 11 in questione.

6. Controlli, revoche e sanzioni.

6.1. Successivamente alla concessione dell'agevolazione, nell'ambito della attività di controllo di merito sulla documentazione trasmessa, la camera di commercio competente potrà richiedere alla impresa ulteriori informazioni e integrazioni della documentazione medesima. In caso di mancato invio di quanto richiesto dalla camera di commercio entro il termine di trenta giorni, si provvederà alla revoca, anche parziale, delle agevolazioni.

6.2. In ogni caso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le camere di commercio possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni.

6.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:

a) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;

b) le informazioni e integrazioni necessarie ai fini del controllo di merito, non vengano fornite alle camere entro il termine di trenta giorni dalla data dell'eventuale richiesta;

c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in fase di domanda di agevolazione;

d) l'impresa non abbia comunicato alla camera di commercio entro trenta giorni l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unità locale dell'impresa stessa, ovvero nel caso di attività stagionali, presso altra località per il periodo di chiusura;

e) l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di cui alla presente circolare, di altre agevolazioni, previste sotto qualsiasi forma ivi inclusa anche la categoria *de minimis*, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero da azioni comunitarie cofinanziate.

6.4. In caso di revoca il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

6.5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del punto 6.3.

Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.3 per azioni o fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per i casi di cui alla lettera c) del medesimo punto 6.3, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta.

In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6.6. Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

7. Misure organizzative.

7.1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono, eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria, intraprendere iniziative dirette ad agevolare la presentazione delle domande, anche mediante la diffusione e l'utilizzo di appositi supporti informatici.

8. Disposizioni transitorie.

8.1. Nel caso in cui l'impresa abbia presentato nel corso del 1998 domanda a valere sui benefici previsti dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e abbia esposto spese ammissibili superiori a L. 250.000.000 a fronte delle quali abbia ottenuto la concessione dell'agevolazione nei limiti previsti dalla previgente normativa (pari a L. 50.000.000) può, al fine di ottenere la concessione della maggiore agevolazione riferita alle spese ammissibili eccedenti il predetto importo di L. 250.000.000, presentare domanda, nei modi e nei termini fissati dalla presente circolare, nella quale devono essere riportati nuovamente ed in maniera integrale tutti gli elementi nonché i dati relativi ai titoli di spesa indicati nella domanda precedente e già trasmessi con la medesima. A tale domanda deve necessariamente, pena l'inammissibilità della stessa, essere allegata la richiesta di cui all'allegato 1.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

Il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa in relazione alla domanda di agevolazione presentata nel corso del 1998, per l'ottenimento dei benefici previsti dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in data, nella quale erano state esposte spese ammissibili pari complessivamente a lire, a fronte delle quali è stata concessa, con decreto n. del, un'agevolazione pari a lire, richiede la concessione di ulteriori lire pari al venti per cento delle spese ammissibili eccedenti lire 250.000.000.

Firma del titolare/legale rappresentante

.....

SPAZIO RISERVATO ALLA CCIAA	SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA
DATA SPEDIZIONE	NUM. REG. IMPRESE
DATA ARRIVO	AGEVOLAZIONE RICHIESTA ¹ lire Euro
N. PROTOCOLLO	(Campo obbligatorio)
	NUMERO DIPENDENTI ² : da 0 a 20 oltre 20
	(Campo obbligatorio)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI ³

Legge 27.12.1997, n. 449 articolo 11 e successive modifiche e integrazioni

(Credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso, di quelle che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di quelle turistiche e delle agenzie di viaggio e turismo)

Spett.le

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

per il tramite della Camera di Commercio di

BOLLO

Ai fini della richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 11 della L. 27.12.1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto
in qualità di ⁴ dell'impresa di seguito indicata:

DICHIARA

A. DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

A.1 Denominazione ⁵:

.....
.....

A.2 Natura giuridica (barrare il quadratino corrispondente):

Impresa individuale | | | Società di persone | | | Società di capitali | | | Altra forma | | |

¹ L'ammontare dell'agevolazione richiesta deve corrispondere a quello indicato al successivo punto B.2.

² Il dato relativo al numero dei dipendenti deve corrispondere a quello indicato al successivo punto A.5; la classe da 0 a 20 include anche il caso di nessun dipendente.

³ Occorre presentare una domanda per ogni unità locale, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

⁴ Indicare se titolare o legale rappresentante.

⁵ La denominazione deve essere uguale a quella desumibile dal certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese.

C. DATI RELATIVI AD EVENTUALI AIUTI DE MINIMIS

C.1 Di aver beneficiato dei seguenti *aiuti de minimis* nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda:

DATA DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE	IMPORTO IN LIRE DELL'AGEVOLAZIONE	TASSO DI CONVERSIONE LIRA/ECU/EURO	IMPORTO IN ECU/EURO DELL'AGEVOLAZIONE
TOTALE		*****	

DICHIARA INOLTRE

a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- che l'attività esercitata dall'impresa rientra tra quelle ammesse ad agevolazione (e cioè: commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impresa turistica, agenzia di viaggi e turismo);
- che l'impresa è di piccola o media dimensione come definita dal decreto M.I.C.A. 23.12.1997, pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11.2.1998;
- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che i beni acquistati sono installati e/o utilizzati presso l'unità locale indicata al precedente punto A.8;
- che i beni acquistati sono strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale ove gli stessi sono installati e/o utilizzati;
- di avere, con riferimento alle fatture sopra elencate, effettuato pagamenti, corrisposto rate o canoni, per ciascun bene agevolato, per almeno il 30% del costo agevolabile;
- che tutti i beni sono di nuova fabbricazione;
- che i costi indicati sono al netto di IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei costi per materiali di consumo, delle spese per la manodopera, per l'installazione, la manutenzione e la riparazione e di altri eventuali oneri accessori;
- che le spese relative ai beni per i quali si richiedono le agevolazioni sono state integralmente fatturate a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- che i beni elencati al punto B.1 sono iscritti nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili e che, per i beni stessi, l'impresa non ha usufruito di altre agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali, comunitarie o delle province autonome di Trento o Bolzano;
- di aver allegato alla domanda tutta la documentazione richiesta;
- di essere consapevole delle sanzioni penali comminate a norma dell'art. 496 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci;

SI IMPEGNA A

- conservare per cinque anni dalla data di spedizione della domanda d'agevolazione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all'acquisto dei beni agevolati;
- corrispondere, entro trenta giorni, alle richieste di informazioni formulate dalla Camera di commercio competente, nell'ambito della sua attività di controllo;
- non cedere, alienare o comunque distrarre per un periodo di almeno tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione i beni agevolati senza che ne sia data immediata comunicazione alla Camera di commercio;
- comunicare, infine, alla Camera di commercio, entro trenta giorni, l'eventuale spostamento dei beni agevolati presso un'altra unità locale dell'impresa, anche nel caso di trasferimento di detti beni presso altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo durante il periodo di chiusura.

Data |_|_|_|_|_|_|_|

Firma del richiedente ¹¹

¹¹ La firma deve essere autenticata. Si ricorda che, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l'ufficiale di anagrafe, è possibile adempiere al previsto obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del documento di identità del firmatario.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 14 marzo 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 73 del 14 marzo 1997, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 60 del 7 agosto 1997.

99A1958

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14232-XV.J(1749) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Crisantemo cal. 185», che la Fontana S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Torremaggiore (Foggia), località Pagliara Vecchia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14564-XV.J(1758) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Mercury 80», che la ditta Sorrentino Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Palma Campania (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22596-XV.J(1825) del 9 febbraio 1999, i manufatti esplosivi di seguito indicati, che la R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

- C20003 (d.f.: C20003) di colore giallo;
- C20003 (d.f.: C20003) di colore viola;
- C20003 (d.f.: C20003) di colore verdemare;
- C20003 (d.f.: C20003) di colore blu;
- C20003 (d.f.: C20003) di colore verde.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17693-XV.J(1609) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Martarello melodia di fuoco», che la Martarello S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Firecrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10398-XV.J(1706) del 5 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «5 Colour Kimuro cal. 210 (d.f.: Sala F. 5 Colori Kamuro cal. 210)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta An Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'

art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10399-XV.J(1707) del 5 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato («Red Peony W/White Pistil (d.f.: Sala F. Peonia Rossa con Pistilli Bianchi)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10396-XV.J(1704) del 5 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Silver Thundering Dragon (d.f.: Sala F. Drago Argento)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10397-XV.J(1705) del 5 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «2 Red Rings (d.f.: Sala F. Doppio Anello)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19418-XV.J(1801) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «100 Shots Garden in Sky (d.f.: Sala F. 100 Colpi Giardino nel Cielo)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Luan Gang Branch Factory of Shilong Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19326-XV.J(1790) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «15 Shots Battery Happy Flower (d.f.: Sala F. Batteria 15 Colpi)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19420-XV.J(1803) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Thunder Star Bombrohr, 6 SCHUB (d.f.: Sala F. Stella Tonante)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19416-XV.J(1799) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «New Rainbow (d.f.: Sala F. Victory 36 colpi)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - loc. Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10395-XV.J(1703) del 5 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Silver Whirl Flower (d.f.: Sala F. Api/Api)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - loc. Portico dell'Oca intende importare dalla ditta

Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14567-XV.J(1757) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Mercury 160», che la ditta Sorrentino Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Palma Campania (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19419-XV.J(1802) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Multicolour Feuerhohr (d.f.: Sala F. Tubo 8 colpi stelle colorate)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - loc. Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14568-XV.J(1759) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Trac Palmese», che la ditta Sorrentino Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Palma Campania (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24422-XV.J(1760) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Mercury 100», che la ditta Sorrentino Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Palma Campania (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14673-XV.J(1763) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Mercury 130», che la ditta Sorrentino Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Palma Campania (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14672-XV.J(1764) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Mercury 90», che la ditta Sorrentino Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Palma Campania (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17695-XV.J(1595) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Martarello Bomba Atomica», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Firecrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14231-XV.J(1747) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Sfera rosa cal. 250», che la Fontana S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliara Vecchia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14181-XV.J(1748) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Sfera giglio cal. 210», che la Fontana S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliara Vecchia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14245-XV.J(1754) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Sfera tulipano cal. 300», che la Fontana S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliara Vecchia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1644-99A1645

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 marzo 1999

Dollaro USA	1,0932
Yen giapponese	130,80
Dracma greca	321,55
Corona danese	7,4327
Corona svedese	8,8615
Sterlina	0,66860
Corona norvegese	8,5285
Corona ceca	37,990
Lira cipriota	0,57971
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,34
Zloty polacco	4,2995
Tallero sloveno	190,3535
Franco svizzero	1,5975
Dollaro canadese	1,6658
Dollaro australiano	1,7247
Dollaro neozelandese	2,0522
Rand sudafricano	6,7314

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

99A1957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della «Società operaia di mutuo soccorso e lavoro», in Martina Franca.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 i poteri conferiti al dott. Vito Palmisano, commissario governativo della «Società operaia di mutuo soccorso e lavoro», con sede in Martina Franca (Taranto) sono stati prorogati fino ai dodici mesi dalla data del decreto medesimo.

99A1842

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEVO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	508.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	115.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	107.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	106.000	
- semestrale	L.	68.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	267.000	
- semestrale	L.	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	982.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 0 0 0 6 1 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77